



# COMUNE DI LERCARA FRIDDI

Città Metropolitana di Palermo

## DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 20 del Reg. - Data 19.07.2024

OGGETTO: Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2024.

- Su richiesta del Sindaco
- Su richiesta dell'Assessore \_\_\_\_\_
- Su iniziativa dell'Area

L'anno 2024, il giorno diciannove, del mese di luglio, alle ore 18,30 nella sala consiliare del comune di Lercara Friddi, in seduta ordinaria convocata su richiesta dal Presidente del Consiglio Comunale, il 12.07.2024, prot. n. 12039, notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti all'appello nominale:

		Presente	Assente
1. La Rosa Francesco	Presidente	x	<input type="checkbox"/>
2. Tirrito Silvia	Consigliere	x	<input type="checkbox"/>
3. Gallina Katia	Consigliere	x	<input type="checkbox"/>
4. Giganti Rosaria	Consigliere	x	<input type="checkbox"/>
5. Gargagliano Giuseppe	Consigliere	x	<input type="checkbox"/>
6. Seminerio Luca	Consigliere	x	<input type="checkbox"/>
7. Tuzzolino Giuseppe	Consigliere	x	<input type="checkbox"/>
8. Miceli Giuseppe	Consigliere	x	<input type="checkbox"/>
9. Pirrello Patrizia	Consigliere	x	<input type="checkbox"/>
10. Rizzo Giuseppe	Consigliere	x	<input type="checkbox"/>
11. Magrofuoco Roberto	Consigliere	x	<input type="checkbox"/>
12. Pirrone Carmen	Consigliere	x	<input type="checkbox"/>

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Antonella Scibetta

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Presidente del Consiglio Sig. La Rosa Francesco.

Sono, altresì, presenti:

		Presente	Assente
1. Marino Luciano	Sindaco	x	<input type="checkbox"/>
2. Nicosia Concetta	Assessore	x	<input type="checkbox"/>
3. Rotolo Salvatore	Assessore	x	<input type="checkbox"/>
4. Rizzo Rosaria	Assessore	x	<input type="checkbox"/>
5. Oliveri Rosario Fabio	Assessore	x	<input type="checkbox"/>
6. Caltabellotta Ciro	Assessore	x	<input type="checkbox"/>

### La seduta è pubblica

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: Miceli, Rizzo, Magrofuoco.

Il Presidente dà la parola all' Assessore Oliveri che illustra sia la proposta in esame che la successiva e sottolinea che lavorando sui coefficienti KA, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche e dei coefficienti KB, KC e KD per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche .si è riusciti a confermare le tariffe dell'anno precedente e per contrastare lo spopolamento e migliorare la vivibilità del territorio si è cercato di agevolare le famiglie numerose attraverso i coefficienti di cui all' allegato B alla proposta.

Interviene il Sindaco il quale si associa al ricordo della strage di 32 anni fa e entrando nel merito del punto in esame aggiunge che in futuro ci saranno ulteriori risparmi perché ad agosto scadrà il contratto di gestione dei rifiuti e finalmente in piena attuazione della legge la gara sarà unica con conseguente risparmio.

Comunica, altresì, che è stato finanziato un progetto di circa 50 milioni di euro per la costruzione di un polo per il trattamento dei rifiuti che sarà realizzato a Corleone e che servirà in 23 comuni della SRR Palermo Provincia Ovest.

Conclude ricordando ai consiglieri che nel 2025 sarà aperto il nostro CRR che comporterà un miglioramento del servizio.

Non essendoci altri interventi, il Presidente mette ai voti la proposta in esame.

Il Capogruppo di maggioranza consigliere Tuzzolino , dichiara il voto favorevole del suo gruppo.

Il capogruppo di minoranza, consigliere Pirrello dichiara il voto favorevole del suo gruppo.

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** la proposta di deliberazione relativa all' oggetto.

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell' art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali del 18.08.2000, n. 267, la proposta reca il parere:

- x regolarità tecnica
- x regolarità contabile

**VISTO** il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori

**VISTO** l' O.R.EE.LL. e il TUEL vigenti;

**TUTTO** ciò premesso e considerato;

Presenti e votanti 12

Con votazione unanime e favorevole, espressa per alzata e seduta, accertata e proclamata dal Presidente

#### **DELIBERA**

Di approvare la proposta relativa all' oggetto.

Presenti e votanti 12

Con votazione separata, unanime e favorevole, espressa per alzata e seduta, accertata e proclamata dal Presidente

#### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Vittorio Longo



**COMUNE DI LERCARA FRIDDI**  
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO  
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

**Proposta di deliberazione**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  
ANNO 2024.**

**Premesso che:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
  - l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
  - l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
  - la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 - MTR2";
  - la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
  - la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
  - l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
  - il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- Richiamato** in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;
- Tenuto conto** che nel territorio in cui opera il Comune di Lercara Friddi è presente l'Ente territorialmente competente;

**Esaminato** il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dai soggetti gestori del servizio, ivi incluso il Comune, in quanto soggetto gestore delle tariffe e dei rapporti con l'utenza / spazzamento e lavaggio delle strade, il quale espone un costo complessivo di € 1.280.593,00 ed un gettito tariffario massimo, tenuto conto del limite massimo di crescita previsto dall'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, come aggiornato dalla deliberazione ARERA n. 389/2023, di € 1.314.737,00;

**Tenuto conto** che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) la/e dichiarazione/i, resa/e ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta/e dal/i legale/i rappresentante/i del/i soggetto/i che ha/hanno redatto il piano, attestante/i la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

**Preso atto** della procedura di validazione del piano finanziario, con esito positivo posta in essere dall'Ente territorialmente competente S.R.R. "PALERMO PROVINCIA OVEST S.C.P.A.", giusta determinazione del Presidente del consiglio di amministrazione n. 15 del 18.06.2024

**Visto** il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 31.05.2022;

**Visto** in particolare l'art. 9 del citato regolamento comunale,

il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (metodo normalizzato);

**Visto** il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani

**Visti**, inoltre:

-l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

-l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

**Visto**, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

**Richiamato** il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato "A" alla presente deliberazione, come sopra validato dalla competente Autorità di Governo del Bacino (Ente territorialmente competente in base alla deliberazione ARERA 363/2021), il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

**Visto** l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale "a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

Che le risultanze dei fabbisogni standard sono disponibili solo per le **Regioni a statuto ordinario**, quindi il regime normativo non è applicabile ai Comuni delle Regioni a statuto speciale.

**Tenuto conto** che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";

**Richiamata** la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: "dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;

b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;

c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;

d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente";

**Dato atto** che l'importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti per garantire la copertura dei costi, tenendo conto delle componenti da detrarre indicate dalla determinazione ARERA n. 2/2021 è determinato come segue:

Totale costi del piano economico-finanziario	€ 1.280.593,00
Contributo MIUR istituzioni scolastiche	€ 8.846,12
Totale gettito tari	€ 1.271.747,00

**Preso atto** che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI ,tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

**Ritenuto** di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato "A" succitato, tra utenze domestiche e non domestiche in base a , potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze , come segue:

78% a carico delle utenze domestiche;

22% a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato I al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche.

Considerato che il Comune di Lercara Friddi è un'area interna della Sicilia che vive il fenomeno del progressivo spopolamento , dove le opportunità di lavoro sono meno frequenti e i servizi scarseggiano, l'Amministrazione comunale intende adottare misure specifiche per agevolare le famiglie più numerose. Per contrastare lo spopolamento e migliorare la vivibilità nel territorio , è intendimento dell'amministrazione agevolare le famiglie numerose pertanto con la presente vengono fissati i coefficienti di cui all'allegato "B";

**Ritenuto**, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, delle somme incassate a seguito dell'attività di recupero dell'evasione, delle entrate derivanti da procedure sanzionatorie e dalle risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune che finanziano le agevolazioni sulla TARI , di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "C" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

**Ricordato che** la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento .

**Ritenuto**, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2024:

prima rata: 31/08/2024

seconda rata: 31/10/2024

terza rata:31/12/2024

quarta rata: 28/02/2025,

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31/08/2024

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente

all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";

- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147-conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di PALERMO sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;

b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

**Dato atto** Il termine originario, previsto dall' articolo 3, co. 5-quinquies del dl 228/2021, fissato al 30 aprile di ciascun anno, era stato precedentemente prorogato al 30 giugno 2024 dall'articolo 7 del d.l. 39/2024.

Con un emendamento al cd. "decreto coesione" (decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60), approvato dalla Commissione Bilancio, **il termine per l'approvazione dei PEF per il servizio di gestione dei rifiuti, delle tariffe e dei regolamenti TARI è stato nuovamente prorogato al 20 luglio 2024.**

Viso l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Tutto ciò premesso;

### **PROPONE**

al Consiglio Comunale la seguente

### **DELIBERA**

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. di prendere atto del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati, riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione, validati dall'Ente territorialmente competente S.R.R. "PALERMO PROVINCIA OVEST S.C.P.A.", come da determinazione del Presidente del consiglio di amministrazione n. 15 del 18.06.2024;

3. di approvare i coefficienti per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche e non domestiche di cui all'allegato denominato con lettera "B" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

4. di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2024 di cui all'allegato "C" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

5. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;

6. di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommati:

- il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato Città Metropolitana di Palermo, nella misura del 5%;

- le componenti perequative *UR1,a* e *UR2,a*, pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno;

7. di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo del vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), viene garantita ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

8. di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2024:

- prima rata: 31/08/2024
- seconda rata: 31/10/2024
- terza rata: 31/12/2024
- quarta rata: 28/02/2025,
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31/08/2024

9. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

10. di dichiarare, a seguito di votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza.

Lercara Friddi, 22.05.2024

**IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

Miceli Antonino



**APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2024.**

**AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

**PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

**parere FAVOREVOLE** di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Lercara Friddi li, 27.06.2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

**AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

**PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

**parere FAVOREVOLE** di regolarità contabile

Lercara Friddi li, 27-06-2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA



S.R.R. "PALERMO PROVINCIA OVEST S.C.P.A."  
Società per la Regolamentazione del Servizio di gestione  
Rifiuti Palermo Provincia Ovest Società Consortile per azioni

## DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 15 del 18.06.2024

**OGGETTO: Aggiornamento della proposta tariffaria biennale (2024-2025) del Comune di LERCARA FRIDDI – Validazione del Piano Economico Finanziario ai sensi della Deliberazione ARERA del 3 agosto 2021 n.363/2021/R/RIF e della Deliberazione ARERA 3 Agosto 2023 n.389/2023/R/Rif. Procedura di validazione ex art.28 della Deliberazione n.363/2021 secondo gli schemi tipo giusta Determinazione ARERA n.1/DTAC/2023 del 6 novembre 2023.**

### IL PRESIDENTE del CdA

#### Premesso che:

- la SRR Palermo Provincia Ovest è una società consortile di capitali a totale partecipazione pubblica, alla quale è demandato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.8 della L.R. 9/2020 e sue ss.mm.ii, l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 200,202,203 del D.Lgs. n.152/2006 e sue ss.mm.ii, in tema di organizzazione territoriale, affidamento, disciplina, monitoraggio e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale ottimale di cui al D.P. 531/GAB del 04.07.2012 (ATO 14) provvedendo altresì all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato, con le modalità di cui all'art.15 della medesima L.R. 9/2020;
- l'Ambito Territoriale ottimale Palermo Provincia Ovest, così come previsto all'interno del Piano di Individuazione dei Bacini Territoriali approvato con D.P. n. 531 del 4/07/2012 (ATO 14), è costituito da n. 23 comuni della Provincia di Palermo, di cui n. 8 comuni appartenenti all'ex ambito territoriale ottimale PA4 e n. 15 comuni appartenenti all'ex ambito territoriale ottimale PA2. Nello specifico i Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale Palermo Provincia Ovest sono i seguenti: Bisacquino, Bolognetta, Campofiorito, Camporeale, Castronovo di Sicilia, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina, Corleone, Giuliana, Godrano, Lercara Friddi, Marineo, Misilmeri, Monreale, Palazzo Adriano, Piana degli Albanesi, Prizzi, Roccamena, Roccapalumba, San Cipirello, San Giuseppe Jato, Santa Cristina Gela, Vicari;

Considerato che il nuovo Consiglio di Amministrazione si è insediato in data 10.01.2022 nominando il Sig. Amabile Matteo Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Visto lo Statuto e l'atto costitutivo della "S.R.R. Palermo Provincia Ovest Sepa" società costituita a norma dell'art.2615 – ter del codice civile ed in ossequio all'art.6 comma 1 della L.R. 8 aprile 2010 n.9;

**Tenuto conto** che lo Statuto societario prevede che il Consiglio di amministrazione dell'ente esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con la più ampia facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga più opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, in conformità alle finalità di cui alla l.r. n. 9/2010 e sue ss.mm.ii.;

**Ravvisata**, pertanto, la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento;

**Visti;**

- il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante *"Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"*;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, recante *"Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani"*;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 30 luglio 2019, 333/2019/A, recante *"Istituzione di un tavolo tecnico con Regioni ed Autonomie Locali in materia di ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati"*;
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF, recante *"Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021"* e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF (di seguito: deliberazione 363/2021/R/RIF), recante *"Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"* e, specialmente, il suo Allegato A (di seguito: MTR-2);
- la deliberazione dell'Autorità 26 ottobre 2021, 459/2021/R/RIF, recante *"Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)"*;
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2022, 15/2022/R/RIF, recante *"Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" e il relativo Allegato A (TORIF)*;
- la deliberazione dell'Autorità 22 febbraio 2022, 68/2022/R/RIF, recante *"Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo"*

*tariffario rifiuti (MTR-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell'Autorità 614/2021/R/COM",*

- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 385/2023/R/RIF, recante *"Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani"* (di seguito: deliberazione 385/2023/R/RIF) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, n. 386/2023/R/RIF, recante *"Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani"* e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, n. 387/2023/R/RIF, recante *"Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani"* e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 389/2023/R/RIF, recante *"Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)";*
- la deliberazione dell'Autorità 10 ottobre 2023, 465/2023/R/RIF, recante *"Conferma delle misure di cui all'articolo 2 della deliberazione dell'Autorità 389/2023/R/RIF, per l'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda del 24 luglio 2023, n. 7196";*
- la deliberazione dell'Autorità 24 ottobre 2023, 487/2023/R/RIF, recante *"Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell'autorità 389/2023/R/RIF, di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)";*
- il documento per la consultazione dell'Autorità 13 giugno 2023, 275/2023/R/RIF, recante *"Orientamenti per l'aggiornamento biennale 2024-2025 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)";*
- il documento per la consultazione dell'Autorità 16 maggio 2023, 214/2023/R/RIF, recante *"Orientamenti per la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari e la definizione degli standard tecnici e qualitativi del recupero e dello smaltimento";*
- la determina 4 novembre 2021, 02/DRIF/2021, recante *"Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"* (di seguito: determina 02/DRIF/2021);

- il comunicato dell'Autorità 10 ottobre 2023, recante "*Pubblicazione versione preview file TOOL MTR-2 agg. 2024-2025*" (di seguito: Comunicato 10 ottobre 2023).

- la nota prot.10655 del 13.03.2020 del Dipartimento Acqua e Rifiuti, con cui sono state trasmesse le direttive a supporto dei Comuni e delle SRR per gli adempimenti del nuovo MTR e individuate le SRR quali Enti Territorialmente Competenti (ETC) ai fini della validazione del PEF

**Considerato** che con la deliberazione 363/2021/R/RIF, l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025. L'Autorità, per quanto di interesse in questa sede, nella sopra richiamata deliberazione:

- al comma 7.1 ha stabilito che, ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispose il piano economico-finanziario secondo quanto previsto dal MTR-2 e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;

- al comma 7.3 ha esplicitato l'insieme degli atti di cui si compone la predisposizione tariffaria, stabilendo che il piano economico-finanziario per la determinazione delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

- una relazione che illustri sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

- eventuali ulteriori elementi richiesti dall'organismo competente;

- all'articolo 8 ha fornito prime disposizioni ai fini dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, rimandando ad un successivo provvedimento la definizione di indicazioni metodologiche puntuali. In particolare:

- il comma 8.2 prevede che gli organismi competenti, in esito alla procedura di validazione dei dati alla base dell'aggiornamento inviati dal gestore, provvedono a trasmettere all'Autorità:

- a) l'aggiornamento del piano economico-finanziario per gli anni 2024 e 2025;

- b) con riferimento agli anni 2023 e 2024, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti;

- il successivo comma 8.3 stabilisce che la trasmissione all'Autorità dell'aggiornamento della predisposizione tariffaria viene effettuata da parte dell'Ente territorialmente competente alla validazione della predisposizione riferita alle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal

termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024;

- con determina 02/DRIF/2021 sono stati chiariti taluni aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti di cui al MTR-2, anche definendo gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità con riferimento alla prima approvazione delle predisposizioni 2022-2025.

**Considerato, inoltre, che:**

- la deliberazione 389/2023/R/RIF reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale (2024- 2025) delle predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti;

• l'articolo 8 della deliberazione sopra richiamata introduce regole per il monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata, definito dall'indicatore *Ha*, al cui valore di partenza, calcolato tenuto conto dei dati del 2022, sono associati obiettivi annuali di miglioramento o di mantenimento per il 2024 e il 2025 cui seguirà, a partire dal 2026, in caso di mancato raggiungimento dei target, una misura di riallocazione dei costi attraverso la valorizzazione di una componente incentivante finalizzata a promuovere il miglioramento del coefficiente medesimo;

• la medesima deliberazione 389/2023/R/RIF:

- rinvia a successivi provvedimenti attuativi, la puntuale esplicitazione (ai fini della determinazione del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata *Ha*) delle regole per la riclassificazione delle componenti di ricavo e di costo volta alla quantificazione dei ricavi relativi ai rifiuti di imballaggio (*ARSC\_si ,a AGG* ) e dei costi relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio (*CRDSC\_si ,a AGG* ), nonché l'esplicitazione delle modalità semplificate di determinazione di tali variabili nel caso di effettive;

- in particolare, rinvia a successive determinazioni la definizione di schemi tabellari per la raccolta dei dati necessari alla quantificazione dell'indicatore *Ha*, nonché all'individuazione dei relativi obiettivi annuali di miglioramento o di mantenimento;

- al fine di implementare i provvedimenti attuativi di cui al precedente alinea, nei mesi di settembre e ottobre 2023, l'Autorità ha condotto approfondimenti nell'ambito di due focus group con i soggetti interessati, in particolare associazioni di Enti territorialmente competenti (ivi inclusi i Comuni), associazioni di categoria dei gestori e Consorzi per la gestione degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, oltre che in sede di tavolo tecnico permanente con Regioni e Autonomie locali istituito con la deliberazione 333/2019/A;

• l'articolo 9 della deliberazione n. 389/2023/R/RIF rinvia, poi, a successive determinazioni la definizione delle modalità operative per la predisposizione e trasmissione - prevista per le proposte

tariffarie relative agli anni 2024 e 2025 dal sopra richiamato comma 8.2 della deliberazione 363/2021/R/RIF, nonché dal comma 1.2 della medesima deliberazione 3n. 89/2023/R/RIF - dell'aggiornamento dei dati e degli atti, redatti secondo schemi tipizzati, che costituiscono l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024 e 2025, con particolare riferimento al piano economico-finanziario, corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati (comma 9.2).

**Considerato che:**

- con la deliberazione n. 385/2023/R/RIF l'Autorità ha adottato lo schema-tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani introducendo, tra le altre misure, il "Piano Economico Finanziario di Affidamento" (articolo 8 dell'Allegato A alla suddetta deliberazione), e prevedendo che il medesimo sia allegato al contratto e redatto "secondo lo schema tipo definito dall'Autorità ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 201/2022 per gli affidamenti assentiti ai sensi delle disposizioni ivi previste";

- infatti, in sede di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – con la finalità di promuovere dinamiche che possano assicurare la qualità dei servizi pubblici e i risultati delle gestioni nell'interesse primario dei cittadini e degli utenti – con il citato decreto legislativo n. 201/2022 è stata rafforzata la centralità dell'azione delle Autorità nazionali di regolazione esplicitando, per quanto di interesse in questa sede, che:

- le Autorità di regolazione individuano, per gli ambiti di competenza, i costi di riferimento dei servizi e lo schema tipo di piano economico-finanziario, che rilevano anche ai fini delle valutazioni richieste ai soggetti affidanti in sede di assegnazione del servizio pubblico locale (articolo 7, comma 1);

- sulla piattaforma unica della trasparenza gestita dall'ANAC sono anche resi accessibili gli atti e gli indicatori cui al menzionato articolo 7 (articolo 31, comma 4).

**Considerato che:**

- con il Comunicato 10 ottobre 2023, l'Autorità ha reso disponibile una versione preview del tool di calcolo - elaborato nell'ambito delle attività volte alla definizione delle modalità di presentazione dei dati e di redazione degli atti, secondo schemi tipizzati, ai sensi di quanto previsto all'articolo 9 della deliberazione 389/2023/R/RIF - richiedendo contestualmente l'invio di eventuali contributi e commenti, allo scopo di acquisire elementi utili;

- nella sopra richiamata versione di preview del tool di calcolo l'Autorità ha, tra l'altro:

- esplicitato le modalità operative per il monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata espresso dall'indicatore *Ha*;

- precisato che, per gli affidamenti assentiti ai sensi del decreto legislativo 201/2022, il Piano Economico Finanziario di Affidamento (di cui all'articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione 385/2023/R/RIF) è sviluppato a partire dalla valorizzazione dei costi e dei ricavi riconosciuti al gestore degli specifici servizi e attività oggetto di affidamento nel periodo di riferimento della predisposizione tariffaria, reiterandone criteri e valorizzazioni fino al termine dell'affidamento;

• taluni stakeholder hanno segnalato l'opportunità di prevedere modalità di recupero degli scostamenti tra i costi riconosciuti in sede di prima approvazione della predisposizione tariffaria 2022-2025, con riguardo all'annualità 2023 (annualità per la quale è stato assunto, in sede di prima approvazione, un tasso di inflazione nullo ai sensi del comma 7.5 del MTR-2), e quelli riquantificabili considerando il valore puntuale dell'inflazione relativo alla menzionata annualità, sottolineando l'entità significativa di tali scostamenti.

**Ritenuto che:**

• con determinazione n. I/DTAC/2023 si sono introdotte modalità operative che permettano all'Ente territorialmente competente, anche alla luce degli esiti dell'attività di validazione al medesimo richiesta, di valorizzare il recupero del conguaglio riconducibile agli scostamenti tra i costi riconosciuti in sede di prima approvazione della predisposizione tariffaria 2022-2025, con riguardo all'annualità 2023 (annualità per la quale è stato assunto, in sede di prima approvazione, un tasso di inflazione nullo ai sensi del comma 7.5 del MTR-2) e quelli riquantificabili considerando il tasso di inflazione pari a  $I_{2023} = 4,5\%$ , individuato dalla deliberazione 389/2023/R/RIF; tale misura è da intendersi di natura straordinaria, alla luce della riscontrata spinta inflazionistica, imprevedibile e di magnitudo rilevante;

• rinviare agli ulteriori chiarimenti e alle precisazioni applicative della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti di cui al MTR-2 contenute nella determina 2/DRIF/2021, ribadendo che i criteri applicati e le eventuali specificità che caratterizzano la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo necessarie per la predisposizione del piano economico-finanziario debbano essere opportunamente illustrate nella relazione di accompagnamento di cui al comma 27.4 del MTR-2, sulla base dello schema tipo riportato in all'Allegato 2;

**Vista** la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF "Approvazione del Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" ed il suo Allegato A - "Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 - MTR-2 e richiamati, in particolare, della stessa i seguenti articoli:

- articolo 1 "Ambito di applicazione" che così recita: «1.1 Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei

*singoli servizi che lo compongono, e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025. 1.2 Il perimetro gestionale assoggettato al presente provvedimento è uniforme su tutto il territorio nazionale e, sulla base della normativa vigente, comprende: a) spazzamento e lavaggio delle strade; b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti; d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani; e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.»*

- articolo 2 “Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario” che così recita: *«2.1 Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni; b) costi d’uso del capitale, intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso; c) componenti a conguaglio relative alle annualità pregresse. 2.2 Per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento si applicano, in coerenza con quanto stabilito al precedente comma, le medesime definizioni relative ai costi ammessi a riconoscimento, qualora pertinenti. 2.3 La determinazione delle componenti tariffarie di cui ai precedenti commi è effettuata in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio, di cui all’Allegato A alla presente deliberazione (di seguito MTR-2), ovvero sulla base del relativo aggiornamento biennale.»*
- articolo 3, che introduce la determinazione di tariffe di accesso agli impianti di trattamento in grado di stimolare innovazione tecnologica e migliori performance ambientali quale misura di sostegno allo sviluppo di un adeguato sistema infrastrutturale, necessario al conseguimento dei benefici della Circular Economy e per la determinazione tariffaria di accesso agli stessi li classifica in “integrati”, “minimi” e “aggiuntivi”
- articolo 4 “Determinazione delle entrate tariffarie e dei corrispettivi per l’utenza finale” che così recita: *«4.1 La determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni. 4.2 Le entrate tariffarie determinate per ciascuna annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 non possono eccedere quelle relative all’anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai*

sensi dell'Articolo 4 del MTR-2: a) del tasso di inflazione programmata; b) del miglioramento della produttività; c) del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; d) delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi. 4.3 Qualora l'Ente territorialmente competente non individui obiettivi di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate e non preveda modifiche al perimetro gestionale, le entrate tariffarie possono essere incrementate, al massimo, per il valore corrispondente alla differenza tra il tasso di inflazione programmata e il miglioramento della produttività, salvo i casi in cui si ravvisi la necessità di copertura degli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico. 4.4 Nel caso in cui l'Ente territorialmente competente ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario, il superamento del limite di cui al precedente comma 4.2, presenta all'Autorità, per i seguiti di competenza, una relazione attestando le valutazioni compiute come specificato nel citato Articolo 4 del MTR-2. 4.5 In ciascuna annualità 2022, 2023, 2024 e 2025, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR-2 e risultanti dal piano economico finanziario predisposto per le medesime annualità, sono definiti l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche e i corrispettivi da applicare all'utenza finale, secondo quanto previsto all'Articolo 6 del MTR-2. 4.6 In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti.»

- articolo 5 che definisce le modalità di determinazione delle tariffe di accesso agli impianti per ciascuna annualità del quadriennio 2022-2025 in relazione alla loro tipologia;
- articolo 7 "Procedura di approvazione" che così recita: « la sostenibilità 7.1 Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispose il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente. 7.2 Ai fini della definizione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", ovvero agli impianti "intermedi" da cui

provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi, secondo quanto previsto al precedente Articolo 5, il gestore di tali attività predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette al soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato. 7.3 Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1, nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo Articolo 8, e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente, di cui al 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui comma 7.2. 7.4 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario. 7.5 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità: a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022- 2025; b) con riferimento all'anno 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi". 7.6 La trasmissione all'Autorità di cui al precedente comma 7.5, avviene: a) da parte dell'Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022; b) da parte del soggetto competente di cui al comma 7.2, entro il 30 aprile 2022. 7.7 L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della

*normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare finanziaria efficiente della gestione. 7.8 Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2.»*

- *articolo 8 che fissa le modalità di aggiornamento biennale e revisione infra periodo della predisposizione tariffaria;*
- *articolo 9 che fissa la procedura in caso di inerzia del gestore nella trasmissione agli organismi competenti del PEF e stabilisce che, nel caso essa perduri, "sono esclusi incrementi dei corrispettivi finale e adeguamenti degli stessi all'inflazione, nonché eventuali incrementi delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento. Gli organismi competenti possono comunque provvedere alla del piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, in un'ottica di tutela degli utenti. ". Lo stesso art. 9 disciplina anche la procedura che verrà seguita nel caso l'inerzia sia da parte dell'organismo competente.*

**Visto** l'Allegato A – “Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR-2 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF e preso atto che:

- l'art. 2 in base al quale In ciascun anno  $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$  , il totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei RU è pari a:  $\Sigma Ta = \Sigma TVa + \Sigma TFa$ , dove:  $\Sigma TVa$  è la somma delle seguenti entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile  $\Sigma TVa = CRTa + CTSa + CTRa + CRDa + CO116exp,TV,a + CQTVexp,a + COITV exp,a - ba(ARa) - ba(1 + \omega a)ARSC,a + RCtot TV,a$ ;  $\Sigma TFa$  è la somma delle seguenti entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso  $\Sigma TFa = CSLa + CCa + CKa + CO116 exp,TF,a + CQTF exp,a + COITF exp,a + RCtotTF,a$ ;
- l'art. 3 definisce le modalità di determinazione del parametro  $\omega a$  che fornisce la misura del fattore di sharing  $ba(1 + \omega a)$  dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di pertinenza  $ARSC,a$ , dove il parametro  $ba$  è invece la misura dello sharing dei proventi,  $ARa$  è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti  $ARa$ . La quantificazione di entrambi i suddetti parametri è di competenza dell'ETC;
- l'art. 4 stabilisce per ciascuna anno  $a$  del quadriennio (2022-2025) un limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di riferimento rispetto all'anno precedente ed alla quantificazione di tale limite, oltre al tasso di inflazione programmata ( $r_{pia}$ ) fissato al 1,7%

dalla del. 459/2021/R/RIF, contribuiscono le seguenti grandezze determinate dall'Ente territorialmente competente entro i limiti come di seguito specificati:

- o il coefficiente di recupero di produttività [ $\chi_a$ ], che l'ETC, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%, fissa tenendo conto, ai sensi dell'art. 5 dell'MTR-2, di quanto segue:

a) del confronto tra il costo unitario effettivo della gestione interessata e il Benchmark di riferimento, dove:

- in sede di prima determinazione tariffaria, il costo unitario effettivo ( $CU_{eff2020}$ ) da considerare è il seguente:  $CU_{eff2020} = (\Sigma TV_{2020} + \Sigma TF_{2020}) / q_{2020}$  con  $q_{2020}$  che indica la quantità di RU complessivamente prodotti all'anno 2020;
- il Benchmark di riferimento è pari: i) per le Regioni a Statuto ordinario, al fabbisogno standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 (nel caso di PEF per singolo comune), ovvero all'adattamento del citato fabbisogno standard, qualora validato da un soggetto terzo (nel caso di PEF pluri-comunale o per ambito); ii) per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, al costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA;

b) dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ( $\gamma_{1,a}$ ) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ( $\gamma_{2,a}$ ) rispetto agli obiettivi comunitari, distinguendo:

- un livello di qualità ambientale delle prestazioni ritenuto "insoddisfacente o intermedio", conseguente a una determinazione di  $\gamma_{1,a}$  e  $\gamma_{2,a}$  – nell'ambito degli intervalli di cui all'Articolo 3 della Deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF – da cui deriva che:  $(1+\gamma_a) \leq 0.5$ ;
- un livello di qualità ambientale delle prestazioni ritenuto "avanzato", conseguente a una determinazione di  $\gamma_{1,a}$  e  $\gamma_{2,a}$  – nell'ambito degli intervalli di cui all'Articolo 3 del MTR-2 – da cui deriva che:  $(1+\gamma_a) > 0.5$ ; dove:  $\gamma_a = \gamma_{1,a} + \gamma_{2,a}$

il coefficiente  $QLa$  per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può essere valorizzato entro il limite del 4%, secondo quanto indicato nella tabella successiva;

- il coefficiente  $PGa$  connesso alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può essere valorizzato entro il limite del 3%, secondo quanto indicato nella tabella successiva;

- sempre l'art. 4, al comma 4, prevede che, ai fini della determinazione del parametro che misura il limite alla crescita, l'ETC possa valorizzare il coefficiente  $C_{116a}$  per tenere conto della necessità di copertura delle componenti  $CO_{exp\ 116,TV,a}$  e  $CO_{exp\ 116,TF,a}$ , di natura previsionale, connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico). Tale coefficiente può essere valorizzato entro il limite del 3%;
- il comma 5 dell'art. 4 prevede che *"nel caso in cui il totale delle entrate tariffarie di riferimento ecceda il limite alla relativa variazione annuale, detta differenza - qualora validata dall'Ente territorialmente competente e dal medesimo ritenuta necessaria al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, nonché al perseguimento degli specifici obiettivi programmati - potrà essere rimodulata tra le diverse annualità del PEF pluriennale al fine di consentirne il riconoscimento nelle tariffe del quadriennio 2022-2025, comunque nel rispetto del limite di crescita applicato nelle pertinenti annualità."*;
- i commi 6 e 7 dell'art. 4 prevedono che ove l'ETC ritenga che il superamento del limite alla crescita sia necessario per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite dovrà presentare ad ARERA una specifica relazione e, in aggiunta a quanto sopra, ove l'ETC accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario provvederà a dettagliare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione, declinandone gli effetti nell'ambito del PEF pluriennale, eventualmente presentando una revisione infra periodo della predisposizione tariffaria;
- l'art. 7 comma 1 in base al quale i costi ammessi a riconoscimento tariffario sono calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte. Nel caso di IVA indetraibile, i costi riconosciuti devono comunque essere rappresentati fornendo separata evidenza degli oneri relativi all'IVA;
- articolo 7 comma 2 da cui si rileva che i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno  $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$  per il servizio del ciclo integrato, salvo che per le componenti per le quali siano esplicitamente ammessi valori previsionali, sono determinati: 1) per l'anno 2022 sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie; 2) per gli anni 2023, 2024 e 2025: a) in sede di prima approvazione: - con riferimento ai costi d'esercizio, sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo

bilancio disponibile; - con riferimento ai costi d'investimento: i) per l'anno 2023 sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile; ii) per gli anni 2024 e 2025, assumendo la completa realizzazione degli interventi programmati, considerato che l'investimento realizzato nell'anno  $a$  rileva ai fini tariffari nell'anno  $(a+2)$ ; b) in sede di aggiornamento biennale, le componenti di costo saranno riallineate ai dati risultanti da fonti contabili obbligatorie dell'anno  $(a-2)$ ;

- il comma 3 dell'art. 7 definisce i costi riconosciuti e le decurtazioni da operare sugli stessi;
- l'art. 8 stabilisce che per ciascun anno  $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$ , i costi operativi di gestione  $CGa$  sono definiti dalla somma delle seguenti componenti di costo:  $CGa = CSLa + CRTa + CTSa + CRDa + CTRa + CO116 exp,TV,a + CO116 exp,TF,a + CQTV exp,a + CQTF exp,a + COITV exp,a + COITF exp,a$ . dove sinteticamente:  $CSLa$  sono i costi di spazzamento e lavaggio strade;  $CRTa$  sono i costi per l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati;  $CTSa$  sono i costi per l'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;  $CRDa$  sono i costi per l'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate;  $CTRa$  sono i costi per l'attività di trattamento e di recupero dei rifiuti urbani e delle operazioni per il conferimento delle frazioni della raccolta differenziata alle piattaforme o agli impianti di trattamento (finalizzato al riciclo e al riutilizzo, o in generale al recupero);  $CO116 exp,TV,a + CO116 exp,TF,a + CQTV exp,a + CQTF exp,a + COITV exp,a + COITF exp,a$  sono le componenti di costi, variabili e fissi, di natura previsionale definite agli articoli 9 e 10;
- l'art. 11 stabilisce che per ciascun anno  $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$ , i costi operativi comuni  $CCa$  sono pari a:  $CCa = CARCa + CGGa + CCDa + COAL, a$ , dove sinteticamente:  $CARCa$  sono i costi operativi per l'attività di gestione delle tariffe e dei apporti con gli utenti;  $CGGa$  sono i costi generali di gestione relativi sia al personale non direttamente impiegato nelle attività operative del servizio integrato di gestione dei RU, sia, in generale, la quota parte dei costi di struttura;  $CCDa$  sono i costi relativi alla quota di crediti inesigibili;  $COAL, a$  include la quota degli oneri di funzionamento degli ETC, di ARERA, nonché gli oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, gli altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati dall'ETC;
- l'art. 12 indica che per ciascun anno  $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$ , i costi d'uso del capitale  $CKa$  sono pari a:  $CKa = Amma + Acca + Ra + RLIC, a$ , dove:  $Amma$  è la componente a copertura degli ammortamenti delle immobilizzazioni del gestore;  $Acca$  è la componente a copertura degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario;  $Ra$  è la componente

relativa alla remunerazione del capitale investito netto;  $RLIC$ ,  $a$  è la componente relativa alla remunerazione delle immobilizzazioni in corso di cui ai commi;

- l'articolo 17 indica che per ciascun anno  $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$ , vengono determinate le componenti a conguaglio  $RCtotTV,a$ , corrispondente ai costi variabili riferiti alle annualità pregresse e  $RCtotTF,a$ , relativa ai costi fissi riferiti alle annualità pregresse, le cui fattispecie sono nel dettaglio indicate, rispettivamente, nei successivi articoli 18 e 19;
- gli articoli da 21 a 26 fissano le modalità di determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
- l'art. 27 indica i contenuti minimi del PEF;
- l'art 28, comma 1 e 2 precisano che la validazione del PEF spettante all'ETC concerne almeno la verifica: i) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori; ii) del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti; iii) del rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore, comunicando a quest'ultimo gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate nell'ambito dell'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti trasmessi dal gestore medesimo, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
- l'art. 28 comma 4 precisa che Il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo (in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio), qualora ritenuto necessario dall'organismo competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo.

Vista la determinazione ARERA del 6 novembre 2023 n. 1/DTAC/2023 ed in particolare:

- Articolo 1 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e modalità operative per la loro trasmissione" "1.1 In attuazione della previsione contenuta nel comma 9.2 della deliberazione 389/2023/R/RIF, sono adottati i seguenti schemi tipo: a) il tool di calcolo comprensivo dello schema di piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 di cui all'Allegato 1; b) lo schema tipo di relazione di accompagnamento di cui all'Allegato 2; c) lo schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato di cui all'Allegato 3, e per i gestori di diritto pubblico di cui all'Allegato 4. 1.2 Gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono, per ciascun ambito tariffario di propria pertinenza, alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 7.1 e 7.3 della

*deliberazione 363/2021/R/RIF, tramite apposita procedura resa disponibile via extranet, con compilazione di maschere web e caricamento di moduli reperibili sul sito, nonché degli ulteriori atti e informazioni richiesti, inviando in particolare la seguente documentazione: a) il piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025, la relazione di accompagnamento e la/e dichiarazione/i di veridicità del/i gestore/i, redatti secondo gli schemi-tipo di cui al comma 1.1; b) le delibere di approvazione del piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 e dei corrispettivi per l'utenza finale relativi alle annualità 2023 e 2024”;*

- *Articolo 3 “Chiarimenti applicativi e disposizioni finali”, “3.1 Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento di cui all'articolo 2 del MTR-2 e all'articolo 1 della deliberazione 389/2023/R/RIF, i criteri applicati e le eventuali specificità che caratterizzano la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo necessarie per la predisposizione del piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 devono essere opportunamente illustrate nella relazione di accompagnamento di cui al comma 27.4 del MTR-2, secondo lo schema tipo di cui alla lettera b) del comma 1.1. 3.2 Ove, in conseguenza di avvicendamenti gestionali, non siano disponibili i dati di costo di cui all'articolo 7 del MTR-2, il gestore subentrante tenuto alla predisposizione del piano economico-finanziario deve: a) nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza negli anni 2022 o 2023 utilizzare i dati parziali disponibili - ossia riferiti al periodo di effettiva operatività - opportunamente riparametrati sull'intera annualità; b) nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza a partire dal 2024 e, qualora non si disponga di dati effettivi parziali, fare ricorso alle migliori stime dei costi del servizio per il medesimo anno, anche tenendo conto dei costi del servizio così come risultanti dai piani economico-finanziari predisposti dai precedenti gestori. 3.3 L'Ente territorialmente competente, anche alla luce degli esiti dell'attività di validazione al medesimo richiesta, può valorizzare, secondo le modalità operative declinate nel tool di calcolo di cui alla lettera a) del comma 1.1, il recupero del conguaglio riconducibile agli scostamenti tra i costi riconosciuti in sede di prima approvazione della predisposizione tariffaria 2022-2025, con riguardo all'annualità 2023 (annualità per la quale è stato assunto, in sede di prima approvazione, un tasso di inflazione nullo ai sensi del comma 7.5 del MTR-2) e quelli riquantificabili considerando il tasso di inflazione pari a  $I / 2023 = 4,5\%$ , individuato dalla deliberazione 389/2023/R/RIF. 3.4 Sono fatti salvi i chiarimenti e le precisazioni applicative della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti di cui al MTR-2 contenuti nella determina 2/DRIF/2021, ai quali si rinvia.”*

**Considerato** che, ai sensi del comma 11.1 del MTR-2, la determinazione della componente *CCDa* viene effettuata in funzione della natura della tariffa applicata nell'ambito tariffario, indipendentemente dal regime tariffario pregresso da cui i crediti inesigibili hanno avuto origine;

**Considerato** che la valorizzazione della quota degli oneri di funzionamento di ARERA da includere nella voce *COALa* di cui al comma 11.1 del MTR-2 avviene secondo i seguenti criteri: a) per l'anno 2022, il valore della suddetta quota è posto pari al contributo di funzionamento dell'Autorità per l'anno 2020; contestualmente vanno rettificati i valori iscritti a bilancio 2020 relativi alle quote già eventualmente riconosciute ai sensi del MTR in relazione al contributo di funzionamento dell'Autorità per gli anni 2018 e 2019; b) dall'anno 2023, la valorizzazione della quota avviene sulla base del dato risultante dalle fonti contabili obbligatorie relative all'anno (a-2);

**Ritenuto**, con specifico riferimento alla valorizzazione della componente *Acca* di cui al comma 16.2 del MTR-2, il valore del fondo crediti di dubbia esigibilità da utilizzare nell'anno a è quello effettivo risultante dalle fonti contabili obbligatorie relative all'anno a-2;

**Considerato** che l'ETC, su proposta del gestore, valorizza i contratti di *leasing* operativo e *leasing* finanziario considerando le relative immobilizzazioni nelle componenti di costo dei costi d'uso del capitale di cui all'articolo 12 del MTR-2 e, contestualmente, includendo i canoni riconosciuti dal gestore al proprietario del bene oggetto del contratto di *leasing* nelle poste rettificative dei costi operativi di cui al comma 1.1 del MTR-2. In deroga a quanto disposto dal comma 1.10, in considerazione delle specificità del settore, l'Ente territorialmente competente, su proposta del gestore, può valorizzare i contratti di *leasing* operativo e *leasing* finanziario considerando i relativi canoni di *leasing* nella determinazione dei costi operativi; laddove tali oneri siano di natura previsionale, i canoni di *leasing* possono essere considerati ai fini della determinazione dei costi operativi di gestione associati a specifiche finalità, determinati secondo i criteri di cui all'articolo 9 del MTR-2, e/o dei costi operativi incentivanti determinati secondo i criteri di cui all'articolo 10 del MTR-2, relativi al conseguimento di target connessi a modifiche del perimetro gestionale e/o dei processi tecnici gestiti, anche mediante l'introduzione di soluzioni tecnologiche innovative e/o all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi, o ulteriori, rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione.

**Visti** i seguenti allegati alla determinazione n. 1/DTAC/2023: "in attuazione della previsione contenuta nel comma 9.2 della deliberazione 389/2023 sono adottati i seguenti schemi tipo: a) il tool di calcolo comprensivo dello schema di piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 di cui all'Allegato 1; b) lo schema tipo di relazione di accompagnamento di cui all'Allegato 2; c) lo schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato di cui all'Allegato 3, e per i gestori di diritto pubblico di cui all'Allegato 4.

**Richiamati,**

- in particolare, i seguenti commi dell'articolo 1 della legge 147/13:

. comma 652 che dispone che il comune, nella commisurazione della suddetta tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il d.P.R. 158/99 o, in alternativa, e comunque nel rispetto del principio "chi inquina paga", *"può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti"*.

. comma 654 che stabilisce che *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;

. comma 668 che riconosce, ai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere *"l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI", la quale è "applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani"*;

**Visto** l'articolo 1, comma 169 della legge 296/06 che stabilisce che. *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*

**Considerato** l'art. 1, comma 683, della legge 147/13 che dispone che: *"il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]"*;

**Vista** la legge 25 febbraio 2022, n. 15 recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi"* che all'art. 3 del suddetto DL ha introdotto: il comma 5-quinquies che prevede che: *«A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.»*

Considerato che questo ETC deve procedere, in applicazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) di ARERA, alla validazione dell'aggiornamento del PEF 2024-2025 dell'ambito tariffario coincidente con il **Comune di Lercara Friddi** per consentire al consiglio comunale di assumere la deliberazione conseguente entro i termini di legge sopra evidenziati;

Considerato che sul suddetto Comune i soggetti che operano ai fini dell'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti secondo il perimetro gestionale di cui all'art. 1, comma 2, della deliberazione ARERA del 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF, sono i seguenti:

<i><b>GESTORE</b></i>	<i><b>GESTORE</b></i>
<i><b>Servizio di igiene ambientale</b></i>	<i><b>Servizio attività di gestione delle tariffe</b></i>
Impregico Srl	Comune di Lercara Friddi

Vista la documentazione trasmessa a questo ETC tramite la piattaforma Gestione Qualità Rifiuti, modulo Gpef gestione piano economico, piattaforma appositamente attivata dalla Società per la campagna PEF anno 2024, che si sostanzia nei seguenti documenti:

- il piano economico finanziario per il periodo 2024-2025 c.d. grezzo "Comune" e "Gestore" secondo quanto previsto dal MTR-2 e dalla determinazione ARERA n. 1/2023;
- una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del Comune, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge, redatta secondo lo schema approvato con determinazione N. 1/DTAC/2023;
- una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante della Impregico Srl attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge, redatta secondo lo schema approvato con determinazione N. 1/DTAC/2023;
- una relazione di accompagnamento che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, redatta secondo lo schema approvato con determinazione N. 1/DTAC/2023;

**TENUTO CONTO** del seguente valore delle entrate tariffarie 2022-2025 calcolato ai sensi del MTR-2 prima e dopo le detrazioni ex art. 4.6 della Deliberazione 363/2021/R/RIF che il Gestore ed il Comune, verificato il permanere dell'equilibrio economico-finanziario, hanno inteso operare;

**CONSIDERATO** che per l'ambito tariffario in esame il valore del limite di crescita ammissibile delle entrate tariffarie assume per l'anno **2024** il seguente valore:

Verifica del limite di crescita	
$r_{pi,t}$	2,7%
coefficiente di recupero di produttività $X_t$	0,30%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità $QL_t$	0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale $PG_t$	0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 $C_{116}$	0,00%
coeff. per recupero inflazione $CRI_t$	,00%
<b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe <math>\rho</math></b>	<b>2,40%</b>
$(1+\rho)$	1,0240
$\sum TV_{t-1}$	1.249.828
$\sum TF_{t-1}$	64.909
$\sum TV_{t-1} - \sum TF_{t-1}$	1.314.737
$\frac{\sum TV_{t-1} - \sum TF_{t-1}}{\sum TV_{t-1}}$	0,9740
$0,9740 < 1,0240$	

**CONSIDERATO** che per l'ambito tariffario in esame il valore del limite di crescita ammissibile delle entrate tariffarie assume per l'anno **2025** il seguente valore:

Verifica del limite di crescita	
$r_{pi,t}$	2,7%
coefficiente di recupero di produttività $X_t$	0,30%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità $QL_t$	4,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale $PG_t$	3,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 $C_{116}$	0,00%
coeff. per recupero inflazione $CRI_t$	0,00%
<b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe <math>\rho</math></b>	<b>9,40%</b>
$(1+\rho)$	1,0940

$\Sigma L_{i,t}$	1.246.184
$\Sigma TV_{i,t}$	912.990
$\Sigma TF_{i,t}$	367.603
$\Sigma L_{i,t}$	1.280.593
$\Sigma L_{i,t} / \Sigma L_{i,t}$	0,9731
	0,9731 < 1,094

**Tenuto conto** infine delle seguenti ulteriori detrazioni ex comma 1.4 della determinazione n. 1/DTAC/2023 in ragione delle entrate comunicate dal Comune:

	2024	2025
Detrazioni come da Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4 - PARTE VARIABILE	8.846	8.069
Detrazioni come da Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4 - PARTE FISSA	0	0
Detrazioni come da Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4 - TOTALE	8.846	8.069

**Dato conto che**

- si è proceduto alla verifica della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF 2024 -2025 rispetto alle scritture contabili obbligatorie trasmesse dal Gestore e dal Comune;
- è stato verificato il rispetto della metodologia prevista dalla delibera 363/2021/R/RIF per la determinazione dei costi riconosciuti;
- nell'ottica del rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore, non è stata apportata alcuna integrazione e modifica ai dati, alle informazioni e agli atti trasmessi dal gestore medesimo;

**Ritenuto**, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal Gestore e dal Comune ed in esito alle verifiche effettuate sulla completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni, di poter procedere alla validazione del PEF 2024-2025 del servizio integrato di gestione dei rifiuti relativo all'ambito tariffario relativo al **Comune di Lercara Friddi** predisposto secondo lo schema di cui all'Allegato 1 della determinazione N. 1/DTAC/2023 e posto in **Allegato A** al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

**Dato atto** che per l'ambito tariffario in esame questo ETC ha provveduto alla predisposizione della relazione di accompagnamento secondo lo schema tipo di cui all'Allegato 2 della determinazione N.2/DRIF/2021;

**Visto** l'art. 1 della determinazione N. 1/DTAC/2023 per quanto riguarda la trasmissione ad ARERA degli atti, dei dati e della documentazione di competenza di questo ETC ai fini dell'approvazione definitiva del PEF 2024-2025 e le specifiche istruzioni operative per il loro caricamento sul sito di ARERA stessa;

**Tenuto conto** della Relazione di accompagnamento (Allegato 2 della determinazione ARERA n.1/DTAC/2023);

**DETERMINA**

1) di validare i dati relativamente al PEF grezzo Gestore **Impregico Srl** e al PEF grezzo del **Comune di Lercara Friddi**, in applicazione del Metodo Tariffario Rifiuti relativo al secondo periodo tariffario (MTR-2) di cui all'Allegato A della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 363/2021/R/RIF e dei successivi atti: deliberazioni n. 359/2023/R/RIF e determinazione n. 1/DTAC/2023;

2) di dare atto che la validazione risulta a seguito delle verifiche effettuate sulla coerenza, completezza e congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto alle scritture contabili obbligatorie trasmesse dal Gestore e dal Comune e della verifica del rispetto della metodologia prevista dalla deliberazione n. 363/2021/R/RIF per la determinazione dei costi riconosciuti;

3) di dare atto che i parametri ed i coefficienti di competenza di questo ETC sono stati definitivamente assunti nei seguenti valori:

**per l'anno 2024**

$rpi_s$	2,7%
coefficiente di recupero di produttività $X_s$	0,30%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità $QL_s$	0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale $PG_s$	0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 $C_{116}$	0,00%
coeff. per recupero inflazione $CRI_s$	0,00%
<b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe <math>p</math></b>	<b>2,4%</b>

per l'anno 2025

$rpi_s$	2,7%
coefficiente di recupero di produttività $X_s$	0,30%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità $QL_s$	4,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale $PG_s$	3,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 $C_{116}$	0,00%
coeff. per recupero inflazione $CRI_s$	0,00%
<b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe <math>\rho</math></b>	<b>9,40%</b>

4) Di validare il PEF 2024-2025 relativo all'ambito tariffario del **Comune di Lercara Friddi**, redatto secondo la determinazione N. 1/DTAC/2023, dal quale risulta che, per ciascuna annualità del biennio 2024 – 2025, le entrate tariffarie di riferimento finali, intese come entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita, assumono i seguenti valori:

Anno 2024

	Gestore	Comune	Totale
TVa dopo distribuzione delta ( $\sum T_a - \sum T_{max}$ )	533.503	379.487	912.990
TFa dopo d...	276.881	90.922	367.803
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta ( $\sum T_a - \sum T_{max}$ )	810.384	470.409	1.280.793
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte...		8.846	8.846
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - pag...		0	0

Ta totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			904.144
Ta totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			367.603
Ta totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			1.271.747

Anno 2025

	Gestore	Comune	Totale
Ta dopo distribuzione delta ( $\Sigma Ta - \Sigma T_{max}$ )	526.975	363.127	890.102
Tfa dopo distribuzione delta ( $\Sigma Tfa - \Sigma T_{max}$ )	273.916	82.166	356.082
Ta + Tfa dopo distribuzione delta ( $\Sigma Ta - \Sigma T_{max}$ )	800.891	445.293	1.246.184
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile		8.069	8.069
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			0

$\Sigma Ta$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			882.033
$\Sigma Tfa$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			356.083
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			1.238.115

- 5) Di dare atto che ai sensi del comma 8 dell'art. 7 della suddetta Deliberazione 363/2021, gli importi di cui alla tabella precedente costituiscono, fino all'approvazione da parte dell'Autorità (ARERA), i prezzi massimi del servizio in corrispondenza di ciascun anno del biennio 2024/2025;
- 6) Di dare atto che dalle entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita sono state detratte le entrate di cui all'art. 1, comma 4, della determinazione N. 1/DTAC/2023, secondo i seguenti valori forniti dal Comune:

	2024	2025
Detrazioni come da Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4 - PARTE VARIABILE	8.846	8.069
Detrazioni come da Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4 - PARTE FISSA	0	0
Detrazioni come da Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4 - TOTALE	8.846	8.069

- 7) di approvare la Relazione di accompagnamento redatta secondo lo schema tipo di cui all'Allegato 2 della determinazione N. 1/DTAC/2023,
- 8) di trasmettere il presente atto al Comune di Lercara Friddi per le deliberazioni conseguenti;

9) di trasmettere ad ARERA il presente atto, il PEF 2024-2025 approvato dal consiglio comunale e l'ulteriore documentazione richiesta, tramite l'apposita procedura *extranet* di raccolta dati resa disponibile da ARERA stessa, nei termini di cui alla delibera 363/21 e ss.mm.ii.;

10) di pubblicare il presente atto sul sito della società;

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Matteo Amabile

Amabile Matteo  
02.07.2024  
11:49:54  
GMT+01:00

COMUNE DI LERCARA FRIDDI - A00001 - PROTO - 00/1340 - Ingresso - 02/07/2024 - 14:06

**Relazione di accompagnamento al  
Piano Economico Finanziario (P.E.F.)**

(Aggiornamento Tariffario biennale 2024-2025)

In conformità alla deliberazione 363/2021/R/RIF del 03/08/2021, integrata e  
modificata dalla deliberazione 389/2023/R/RIF del 03/08/2023,  
dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)

**Comune di Lercara Friddi**

## **PREMESSA**

L'Autorità per la regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha pubblicato in data 3 agosto 2021 la Delibera 03 agosto 2021 363/2021/R/rif "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, integrata e modificata in data 3 agosto 2023 con la Delibera 389/2023/R/Rif "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)" le regole e le procedure delle entrate tariffarie di riferimento per il biennio (2024-2025).

Il presente documento costituisce la Relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario del Comune di Lercara Friddi, nelle parti di sua competenza, per consentire all'Ente Territorialmente Competente (ETC) di verificare la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, allegato alla presente.

Il sistema adottato ha seguito le modalità di sviluppo indicate nel documento MTR-2 rendendo in questo modo trasparente tutte le informazioni, sulle modalità di erogazione del servizio, e i parametri necessari per il calcolo della TARI 2024-2025 e sul raggiungimento degli obiettivi ambientali così come richiesto dal metodo.

## **COMUNE RICOMPRESO NELL'AMBITO TARIFFARIO**

L'Ambito tariffario oggetto della presente relazione è composto dal Comune di Lercara Friddi (PA), con sede in Lercara Friddi (PA) in &nbsp;Piazza Abate Romano, 19 – cap 90025 Cod. fiscale e P.IVA 627950827, codice Istat (082045), in ottemperanza al disposto della deliberazione 363/21 e 389/23 ed allegato (MTR-2) di ARERA, il cui Ente Territorialmente Competente (ETC) è la SRR- PALERMO PROVINCIA OVEST.

## **SOGGETTI GESTORI PER CIASCUN AMBITO TARIFFARIO**

In conformità alle definizioni contenute nell'articolo 1 dell'Allegato A alla *deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2)*, si rilevano per il Comune di Lercara Friddi i seguenti soggetti gestori:

- Gestore 1: Impregico srl;
- Comune: Comune di Lercara Friddi;

Ove rileva, l'ETC dà evidenza di eventuali avvicendamenti gestionali previsti nell'aggiornamento biennale (2024-2025).

## **IMPIANTI DI CHIUSURA DEL CICLO DEL GESTORE INTEGRATO**

Nella tabella seguente sono riportati gli impianti di chiusura del ciclo cui vengono conferiti i rifiuti da parte del gestore negli anni 2022 e 2023:

## 2022

TIPOLOGIA	EER	IMPIANTO	Q.tà (Kg)
Rifiuti urbani non differenziati	200301	TRAINA - Selezione-cernita di Cammarata (AG)	578.140,00
Ingombranti a recupero	200307	SOCIETA' EUROPEA APPALTI PUBBLICI - SEAP - Selezione-cernita di Aragona (AG)	16.980,00
Spazzamento strade a recupero	200303	RUBBINO - Selezione-cernita di Carini (PA)	56.940,00
Batterie e accumulatori	200134	SOCIETA' EUROPEA APPALTI PUBBLICI - SEAP - Selezione-cernita di Aragona (AG)	43,00
Carta e cartone	200101	TRAINA - Selezione-cernita di Cammarata (AG)	202.760,00
Carta e cartone	150101	TRAINA - Selezione-cernita di Cammarata (AG)	120.480,00
Farmaci	200132	SOCIETA' EUROPEA APPALTI PUBBLICI - SEAP - Selezione-cernita di Aragona (AG)	297,00
Oli e grassi commestibili	200125	ECOLOGICA ITALIANA - Selezione-cernita di Carini (PA)	1.470,00
Plastica	200139	SOCIETA' EUROPEA APPALTI PUBBLICI - SEAP - Selezione-cernita di Aragona (AG)	1.280,00
Plastica	200139	TRAINA - Selezione-cernita di Cammarata (AG)	15.300,00
Plastica	150102	TRAINA - Selezione-cernita di Cammarata (AG)	252.440,00
Raee	200136	SOCIETA' EUROPEA APPALTI PUBBLICI - SEAP - Selezione-cernita di Aragona (AG)	2.740,00
Raee	200136	TRAINA - Selezione-cernita di Cammarata (AG)	260,00
Raee	200135	SOCIETA' EUROPEA APPALTI PUBBLICI - SEAP - Selezione-cernita di Aragona (AG)	5.540,00
Raee	200135	TRAINA - Selezione-cernita di Cammarata (AG)	480,00
Raee	200123	SOCIETA' EUROPEA APPALTI PUBBLICI - SEAP - Selezione-cernita di Aragona (AG)	5.840,00
Tessili	200110	OLD DRESS DI PIZZIMENTI VINCENZO - Altri impianti (specificare) di Belmonte Mezzagno (PA)	41.260,00
Umido	200108	SOCIETA' EUROPEA APPALTI PUBBLICI - SEAP - Selezione-cernita di Lercara Friddi (PA)	766.700,00
Verde	200201	SOCIETA' EUROPEA APPALTI PUBBLICI - SEAP - Selezione-cernita di Aragona (AG)	9.500,00
Vetro	150107	TRAINA - Selezione-cernita di Cammarata (AG)	192.420,00

2023

TIPOLOGIA	EER	IMPIANTO	Q.tà (Kg)
Rifiuti urbani non differenziati	200301	TRAINA - Selezione-cernita di Cammarata (AG)	570.480,00
Ingombranti a recupero	200307	SOCIETA' EUROPEA APPALTI PUBBLICI - SEAP - Selezione-cernita di Aragona (AG)	14.000,00
Ingombranti a recupero	200307	TRAINA - Selezione-cernita di Cammarata (AG)	260,00
Spazzamento strade a recupero	200303	RUBBINO - Selezione-cernita di Carini (PA)	23.820,00
Batterie e accumulatori	200134	SOCIETA' EUROPEA APPALTI PUBBLICI - SEAP - Selezione-cernita di Aragona (AG)	84,00
Carta e cartone	200101	TRAINA - Selezione-cernita di Cammarata (AG)	191.420,00
Carta e cartone	150101	TRAINA - Selezione-cernita di Cammarata (AG)	129.860,00
Farmaci	200132	SOCIETA' EUROPEA APPALTI PUBBLICI - SEAP - Selezione-cernita di Aragona (AG)	269,00
Oli e grassi commestibili	200125	ECOLOGICA ITALIANA - Selezione-cernita di Carini (PA)	780,00
Metalli	150104	TRAINA - Selezione-cernita di Cammarata (AG)	12.300,00
Plastica	200139	TRAINA - Selezione-cernita di Cammarata (AG)	16.860,00
Plastica	150102	TRAINA - Selezione-cernita di Cammarata (AG)	224.020,00
Raee	200136	SOCIETA' EUROPEA APPALTI PUBBLICI - SEAP - Selezione-cernita di Aragona (AG)	1.860,00
Raee	200135	SOCIETA' EUROPEA APPALTI PUBBLICI - SEAP - Selezione-cernita di Aragona (AG)	3.670,00
Raee	200135	TRAINA - Selezione-cernita di Cammarata (AG)	560,00
Raee	200123	SOCIETA' EUROPEA APPALTI PUBBLICI - SEAP - Selezione-cernita di Aragona (AG)	6.565,00
Tessili	200110	OLD DRESS DI PIZZIMENTI VINCENZO - Altri impianti (specificare) di Belmonte Mezzagno (PA)	19.520,00
Umido	200108	SOCIETA' EUROPEA APPALTI PUBBLICI - SEAP - Selezione-cernita di Aragona (AG)	748.320,00
Verde	200201	SOCIETA' EUROPEA APPALTI PUBBLICI - SEAP - Selezione-cernita di Aragona (AG)	3.020,00

#### DOCUMENTAZIONE PER CIASCUN AMBITO TARIFFARIO

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, per il Comune di Lercara Friddi è stata prodotta la seguente documentazione:

- 1 il PEF relativo al servizio integrato o al/i singola/i servizio/i svolta/i da ciascun gestore redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della determina 6/DTAC/2023, compilata per le parti di propria competenza;
- 2 i capitoli 2 e 3 redatti secondo lo schema tipo di relazione di accompagnamento predisposto dall'Autorità (Allegato 2 della determina 6/DTAC/2023). In caso di contratto di affidamento del servizio pluricomunale è facoltà dell'Ente territorialmente competente richiedere al gestore la redazione di un'unica relazione di accompagnamento, purché sia garantito il dettaglio di tutte le informazioni e le valutazioni necessarie a illustrare il singolo PEF da trasmettere all'Autorità, precisando i servizi svolti in ciascun comune e gli eventuali altri elementi di specificità di livello comunale, anche mediante l'inserimento di tabelle riepilogative;
- 3 una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Allegato 3 (per i soggetti di diritto privato) o dell'Allegato 4 (per gli enti pubblici) della determina 6/DTAC/2023, redatta ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da una copia fotostatica di un suo

documento di identità, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

- 4 la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte funzionale all'attività di validazione.

#### **ALTRI ELEMENTI DA SEGNALARE**

Nessun elemento da segnalare.

#### **DESCRIZIONE DEI SERVIZI FORNITI (G)**

Di competenza del gestore/i secondo quanto stabilito dalla delibera ARERA 363/21, integrata e modificata con delibera ARERA 389/23, MTR-2.

#### **DATI RELATIVI ALLA GESTIONE DELL'AMBITO TARIFFARIO (G)**

Di competenza del gestore/i secondo quanto stabilito dalla delibera ARERA 363/21, integrata e modificata con delibera ARERA 389/23, MTR-2.

#### **ATTIVITÀ DI VALIDAZIONE**

In generale, l'Ente territorialmente competente o il soggetto dotato di adeguati profili terzietà preposto all'attività di validazione, descrive l'attività di validazione annuale svolta sui dati trasmessi dal/i gestore/i con specifico riferimento alla verifica:

- a della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili di ciascun gestore, della loro completezza rispetto alle attività/servizi dallo stesso erogati e della loro congruità;
- b del rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti con particolare riferimento ai costi operativi, ai costi di capitale ed agli eventuali costi di natura previsionale.

#### **VALUTAZIONI DI COMPETENZA DELL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE**

##### **LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE DELLE ENTRATE TARIFFARIE**

L'Ente territorialmente competente dà preliminarmente atto del valore del totale delle entrate tariffarie di riferimento ( $\Sigma T a$ ) di ciascun anno dell'aggiornamento biennale (2024, 2025) e del valore del totale delle entrate tariffarie massime (nell'Allegato Tool di calcolo, indicate con  $\Sigma T_{max} a$ ) applicabili nel rispetto del limite

annuale di crescita.

	2024	2025
$\Sigma T_a$	1,280,593	1,246,184
$\Sigma T_{max}$	1,280,593	1,246,184
Delta ( $\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$ )	0	0
$\Sigma T_{a-1}$	1,314,737	1,280,593

L'Ente territorialmente competente relaziona quindi in ordine alla determinazione dei singoli coefficienti che assumono rilievo per la definizione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.

VERIFICA DEL LIMITE DI CRESCITA	2024	2025
$rpi_a$	2.7%	2.7%
coefficiente di recupero di produttività $X_a$	0.30%	0.30%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità $QL_a$	0.00%	4.00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale $PG_a$	0.00%	3.00%
coeff. per la valorizzazione costi dlgs 116/20 <b>C116</b>	0.00%	0.00%
coeff. per recupero inflazione <b>CRIa</b>	0.00%	0.00%
<b>LIMITE ALLA CRESCITA</b>	<b>2.40%</b>	<b>9.40%</b>


Il limite della crescita annuale delle entrate tariffarie è stabilito dall'art. 4 dell'Allegato A alla Delibera ARERA 363/2021, aggiornato con Delibera 389/2023

Dove  $\rho_a$  è il parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe che si calcola come riportato al comma 4.2 dell'art. 4 dell'Allegato A alla Delibera ARERA 363/2021, con limite massimo del 9,6%.

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

- $rpi_a$  è il tasso di inflazione programmata pari al 2,7%;
- $X_a$  è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dal comune indica, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
- $QL_a$  è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può essere valorizzato entro il limite del 4%;
- $PG_a$  è il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può essere valorizzato entro il limite del 3%

Alla formula sopra espressa è aggiunto il parametro **CRI** che è il coefficiente per il recupero dell'inflazione, introdotto dalla deliberazione 389/2023/R/RIF, entro il limite del 7%.



Per ciascun ambito tariffario l'Ente territorialmente competente, sulla base delle risultanze del Benchmark di riferimento (anno 2022), dei risultati di raccolta differenziata e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo conseguiti nell'anno a-2 (2022, 2023), individua i valori di  $\gamma_1$  e  $\gamma_2$  ed indica le valutazioni compiute in ordine al giudizio sul livello di qualità ambientale delle prestazioni dando evidenza ad eventuali scostamenti positivi o negativi rispetto agli obiettivi prefissati.

Per ciascun ambito tariffario l'Ente territorialmente competente, sulla base delle risultanze del confronto tra il costo unitario effettivo (CUEff) e il Benchmark di riferimento, entrambi relativi all'anno 2022, nonché delle proprie valutazioni sui risultati di raccolta differenziata e di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo conseguiti nell'anno a-2 (2022, 2023), illustra le proprie decisioni in merito alla valorizzazione del coefficiente di recupero di produttività X.

		2022
ENTRATE TARIFFARIE approvate a lordo delle detr. 1.4 Det. 2/2021/R/rif [€]	TV <sub>2022</sub>	944,621
	TF <sub>2022</sub>	64,909
	T <sub>2022</sub>	1,009,530
Quantità di rifiuti prodotti [ton]:	Q <sub>2022</sub>	2 272
	CU <sub>eff2022</sub> [cent€/kg]	44.43
	Benchmark di riferimento [cent€/kg]	43.40

Dando valutazioni soddisfacenti in ordine al giudizio sul livello di qualità ambientale delle prestazioni.

Il fabbisogno standard, o costo medio di settore, adeguato al calcolatore per l'anno 2022, mostra un costo complessivo di cent€/Kg di 43.40, come valore unitario.

Pertanto, i costi unitari effettivi, determinati cent€/Kg con un valore unitario di 44.43 risultano SUPERIORI al benchmark di riferimento.

		<i>CUEff &gt; Benchmark</i>	<i>CUEff ≤ Benchmark</i>
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO (1- $\gamma_1$ ) ≤ 0,5	Fattore di recupero di produttività 0,3% < X <sub>a</sub> ≤ 0,5%	Fattore di recupero di produttività 0,1% < X <sub>a</sub> ≤ 0,3%
	LIVELLO AVANZATO (1- $\gamma_1$ ) > 0,5	Fattore di recupero di produttività 0,1% < X <sub>a</sub> ≤ 0,3%	Fattore di recupero di produttività X <sub>a</sub> = 0,1%

		intervallo di riferimento	2024
X <sub>a</sub>	0,1% < X <sub>a</sub> ≤ 0,3%		0.30%

In considerazione del buon livello dell'equilibrio economico e finanziario della gestione, per il coefficiente di recupero di produttività  $X_a$  è stato assegnato un valore pari a 0.30% per l'anno 2024.

		2023
<b>ENTRATE TARIFFARIE approvate a lordo delle detr. 1.4 Det. 2/2021/R/rif [€]</b>	TV <sub>2023</sub>	1,249,828
	TF <sub>2023</sub>	64,909
	T <sub>2023</sub>	1,314,737
<b>Quantità di rifiuti prodotti [ton]:</b>	Q <sub>2023</sub>	2,260
<b>CU<sub>eff2023</sub> [cent€/kg]</b>		<b>58.17</b>
<b>Benchmark di riferimento [cent€/kg]</b>		<b>43.40</b>

Dando valutazioni soddisfacenti in ordine al giudizio sul livello di qualità ambientale delle prestazioni, il fabbisogno standard, o costo medio di settore, adeguato al calcolatore per l'anno 2023, mostra un costo complessivo di cent€/Kg di 43.40, come valore unitario. Pertanto, i costi unitari effettivi, determinati cent€/Kg con un valore unitario di 58.17 risultano SUPERIORI al benchmark di riferimento.

		<i>CU<sub>eff</sub> &gt; Benchmark</i>	<i>CU<sub>eff</sub> ≤ Benchmark</i>
<b>QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO</b> (1+ $\gamma_1$ ) ≤ 0,5	Fattore di recupero di produttività: 0,3% < $X_1$ ≤ 0,5%	Fattore di recupero di produttività: 0,1% < $X_1$ ≤ 0,3%
	<b>LIVELLO AVANZATO</b> (1+ $\gamma_1$ ) > 0,5	Fattore di recupero di produttività: 0,1% < $X_1$ ≤ 0,3%	Fattore di recupero di produttività: $X_1 = 0,1%$

	intervallo di riferimento	2025
$X_2$	0,1% < $X_2$ ≤ 0,3%	0.30%

In considerazione del buon livello dell'equilibrio economico e finanziario della gestione, per il coefficiente di recupero di produttività  $X_a$  è stato assegnato un valore pari a 0.30% per l'anno 2025.

Inoltre l'Ente territorialmente competente indica, in particolare, le valutazioni compiute in ordine al livello di qualità ambientale della gestione, specificando i valori di  $\gamma_1$  e  $\gamma_2$  individuati. Con riferimento al valore di  $\gamma_2$ , l'Ente territorialmente competente rappresenta, ai fini dell'attribuzione della propria valutazione, il

soddisfamento o il mancato soddisfacimento della condizione di cui al comma 3.1bis del MTR-2 aggiornato, in coerenza con il già richiamato macro-indicatore R1.

### Anno 2024

	2024
% RD (dato 2022)	75%
Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ( $\gamma_1$ )	SODDISFACENTE
Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità esesa del produttore - Efficacia <sub>AVV_RicRD.sc</sub> [R1] (dato 2022)	0.84
Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ( $\gamma_2$ )	NON SODDISFACENTE

L'ente territorialmente competente valutando i dati presenti nel tool excel, sopra indicati, da le seguenti valutazioni in merito ai valori  $\gamma_1$  e  $\gamma_2$ :

	intervallo di riferimento	2024
$\gamma_1$ - Valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata	$-0,2 < \gamma_1 \leq 0$	0
$\gamma_2$ - Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo	$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$	-0.15
$\gamma$ - Totale		-0.15
Coefficiente di gradualità $1+\gamma$		0.85

### ANNO 2025

	2025
% RD (dato 2023)	75%
Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ( $\gamma_1$ )	SODDISFACENTE
Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore - Efficacia <sub>AVV_RicRD.sc</sub> [R1] (dato 2022)	0.84
Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ( $\gamma_2$ )	NON SODDISFACENTE

L'ente territorialmente competente valutando i dati presenti nel tool excel, sopra indicati, da le seguenti valutazioni in merito ai valori  $\gamma_1$  e  $\gamma_2$ :

	intervallo di riferimento	2025
$\gamma_1$ - Valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata	$-0,2 < \gamma_1 \leq 0$	0
$\gamma_2$ - Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo	$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$	-0.15
$\gamma$ - Totale		-0.15
Coefficiente di gradualità $1+\gamma$		0.85

### COEFFICIENTI QL (VARIAZIONI DELLE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO) E PG (VARIAZIONI DI PERIMETRO GESTIONALE)

Per ciascun ambito tariffario l'Ente territorialmente competente indica:

- il valore del coefficiente QLa assunto per ciascun anno a del secondo periodo regolatorio e le motivazioni sottese, descrivendo il/i miglioramento/i previsto/i nella qualità e/o nelle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, nonché gli adeguamenti rispetto ai nuovi standard di qualità introdotti dall'Autorità;
- il valore del coefficiente PGa assunto per ciascun anno a del secondo periodo regolatorio e le motivazioni sottese.

Sulla base di tali valori l'Ente territorialmente competente definisce il quadrante di riferimento della gestione per ciascun anno a del secondo periodo regolatorio.

Per ciascun ambito tariffario l'Ente Territorialmente Competente indica:

	2024	2025
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL a	0.00%	4.00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG a	0.00%	3.00%

Sulla base di tali valori l'Ente territorialmente competente definisce il quadrante di riferimento della gestione per ciascun anno a del secondo periodo regolatorio.

		PERIMETRO GESTIONALE (PG <sub>a</sub> )	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QL <sub>a</sub> )	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<b>SCHEMA I</b> Fattori per calcolare il limite alla presenza delle entrate tariffarie: PG <sub>1</sub> = 0% QL <sub>1</sub> = 0%	<b>SCHEMA II</b> Fattori per calcolare il limite alla presenza delle entrate tariffarie: PG <sub>1</sub> ≤ 3% QL <sub>1</sub> = 0%
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<b>SCHEMA III</b> Fattori per calcolare il limite alla presenza delle entrate tariffarie: PG <sub>1</sub> = 0% QL <sub>1</sub> ≤ 4%	<b>SCHEMA IV</b> Fattori per calcolare il limite alla presenza delle entrate tariffarie: PG <sub>1</sub> ≤ 3% QL <sub>1</sub> ≤ 4%

L'Ente territorialmente competente assume per l'ambito tariffario del Comune di Lercara Friddi il QUADRANTE definito "SCHEMA I" quadrante di riferimento della gestione per l'anno 2024.

L'Ente territorialmente competente assume per l'ambito tariffario del Comune di Lercara Friddi il QUADRANTE definito "SCHEMA IV" quadrante di riferimento della gestione per l'anno 2025.

L'Ente territorialmente competente dà conto delle valutazioni connesse alla valorizzazione del coefficiente C116 per ciascun anno a (2024, 2025) con particolare riferimento alla quantificazione delle componenti di natura previsionale CO<sub>116</sub> esposte dal gestore del servizio integrato o da uno o più gestori dei singoli servizi che lo compongono.

*Per le annualità 2024-2025 non è stato valorizzato il coefficiente C116 e le componenti di natura previsionale CO<sub>116</sub> destinate alla copertura degli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal Decreto Legislativo n. 116/2020.*

L'Ente territorialmente competente dà conto delle valutazioni connesse alla valorizzazione del coefficiente CRI per entrambe le annualità del biennio 2024-2025, argomentando con riferimento ai maggiori oneri riconducibili alla dinamica inflattiva dei prezzi dei fattori di produzione.

Per le annualità 2024-2025 non è stato valorizzato il coefficiente CRI destinato alla copertura degli scostamenti riconducibili alla dinamica inflattiva dei prezzi e dei contratti in essere.

#### **COSTI OPERATIVI DI GESTIONE ASSOCIATI A SPECIFICHE FINALITÀ**

In conformità alle previsioni contenute nell'articolo 9 del MTR-2, l'Ente territorialmente competente dà conto dei criteri utilizzati, anche su proposta del gestore, per l'eventuale quantificazione di una o più delle tre componenti di natura previsionale associate a specifiche finalità.

Per ciascun anno di valorizzazione della componente CO116, l'Ente territorialmente competente indica:

- se la qualificazione di rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche introdotta dal *decreto legislativo n. 116/2020* interessa un insieme più ampio ovvero più contenuto di quello delineato in virtù del previgente regime di assimilazione disciplinato a livello locale;
- se la valorizzazione approvata si basa su una previsione di riduzione della quantità di rifiuti gestiti dal servizio pubblico per effetto dell'opzione offerta dall'*articolo 238, comma 10 del decreto legislativo n. 152/06* alle utenze non domestiche e/o tiene conto dell'esigenza di mantenere una capacità di gestione di riserva per far fronte alla facoltà di rientro nel perimetro di erogazione del servizio pubblico riconosciuta dalla medesima disposizione di legge.

L'Ente territorialmente competente dà altresì atto di eventuali ulteriori valutazioni compiute.

ANNO 2024

CO <sup>esp</sup> <sub>116,TV,a</sub>	€ 0
CO <sup>esp</sup> <sub>116,TF,a</sub>	€ 0

ANNO 2025

CO <sup>esp</sup> <sub>116,TV,a</sub>	€ 0
CO <sup>esp</sup> <sub>116,TF,a</sub>	€ 0

**INTEGRAZIONE PREVISIONALE CQ**

Per ciascun anno di valorizzazione della componente CQ, l'Ente territorialmente competente indica la quantificazione degli oneri aggiuntivi, variabili e fissi, approvati per l'adeguamento agli standard introdotti dall'Autorità e non già ricompresi nel previgente contratto di servizio, specificando a quali costi incrementali siano principalmente riconducibili (a titolo esemplificativo, costi di personale, costi di adeguamento dei sistemi informativi), nonché a quali obblighi e indicatori recati dal TQRIF sia necessario adeguarsi.

ANNO 2024

CQ <sup>esp</sup> <sub>TV,a</sub>	€ 0
CQ <sup>esp</sup> <sub>TF,a</sub>	€ 0

ANNO 2025

$CQ_{TV,a}^{exp}$	€ 0
$CQ_{TF,a}^{exp}$	€ 0

Sulla base dei costi operativi incentivanti proposti dal/i gestore/i per una o più annualità, l'Ente territorialmente competente indica, per ogni anno di valorizzazione, il dettaglio di ciascuna delle componenti di costo operativo incentivante approvata ed il target di miglioramento da conseguire associato a ciascuna componente, nonché le valutazioni compiute in ordine alla verificabilità dei dati di costo utilizzati per la loro quantificazione e alla loro efficienza.

**ANNO 2024**

$COI_{expTV,a}$	€ 0
$COI_{expTF,a}$	€ 0

**ANNO 2025**

$COI_{expTV,a}$	€ 0
$COI_{expTF,a}$	€ 0

**AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI**

L'Ente territorialmente competente dà atto delle verifiche compiute in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzate dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani o dai gestori di uno o più dei servizi che lo compongono, con particolare riferimento:

- al rispetto delle tabelle previste nell'*articolo 15.2 e 15.3* del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili;
- al rispetto del criterio indicato dall'*articolo 15.4* del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili.

In caso di adozione di una vita utile inferiore a quella regolatoria, l'Ente territorialmente competente illustra le valutazioni effettuate indicando il vincolo autorizzativo, normativo o di pianificazione che determina la chiusura anticipata del/degli impianto/i interessato/i.

In caso di adozione di una vita utile superiore a quella regolatoria, l'Ente territorialmente competente illustra la procedura partecipata attivata coi gestore interessato e le ragioni di sostenibilità sociale delle tariffe

applicare agli utenti che la giustificano.

L'Ente territorialmente competente dà atto del rispetto degli *articoli 15.2, 15.3 e 15.4* MTR-2.

### **VALORIZZAZIONE DEI FATTORI DI SHARING**

L'Ente territorialmente competente descrive le modalità di individuazione dei fattori di sharing dei proventi in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia e dei corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore.

Nel rispetto dei principi stabiliti nella circular economy, ARERA ha introdotto il fattore di sharing  $b$ , che comporta la condivisione tra gestore e contribuente dei benefici derivanti dalla vendita, con l'obiettivo di favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia.

Il fattore di sharing viene definito dall'ETC e può assumere un valore compreso tra:

- Un minimo di 0,3, che rappresenta il massimo beneficio per il gestore in termini di incentivo nella valorizzazione dei rifiuti;
- Un massimo di 0,6, che rappresenta il minimo beneficio per il gestore in termini di incentivo nella valorizzazione dei rifiuti.

Il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI è pari a  $b(1+\omega a)$ , dove  $\omega a$  può assumere un valore compreso tra 0,1 e 0,4 ed è determinato dall'ETC in coerenza con le valutazioni compiute circa il rispetto degli obiettivi di RD e l'efficacia delle attività di preparazione per riutilizzo e riciclo.

### **VALUTAZIONE DEL POTENZIALE FATTORE DI SHARING**

L'Ente territorialmente competente relaziona in ordine alle valutazioni sottese alla valorizzazione del fattore di sharing sui proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti (AR) con specifico riferimento al potenziale contributo dell'output recuperato (recupero di materia e/o di energia) al raggiungimento dei target europei.

L'Ente territorialmente competente indica di seguito le scelte in ordine alla determinazione dei fattori  $b$  in ottica del raggiungimento dei target europei

FATTORE DI SHARING	2024	2025
Fattore di Sharing $b a$	0.60	0.60
Fattore di Sharing $b a (1+\omega a)$	0.72	0.72

L'Ente territorialmente competente indica, sulla base della valorizzazione di  $\gamma_1$  e  $\gamma_2$ , il valore di  $\omega$  nel rispetto della matrice prevista nell'articolo 3.2 del MTR-2 aggiornato.

L'Ente territorialmente competente indica di seguito le scelte in ordine alla determinazione dei fattori  $\omega$ , conseguenza della valorizzazione di  $\gamma_1$  e  $\gamma_2$ , nel rispetto della matrice prevista nell'articolo 3.2 del MTR-2.

FATTORE DI SHARING	2024	2025
Coefficiente $\omega_a$	0.20	0.20

**CONGUAGLI**

Per entrambe le annualità del biennio 2024-2025, l'Ente territorialmente competente indica il valore complessivo delle componenti a conguaglio  $RC_{totTV,a}$  e  $RC_{totTF,a}$  riferite alle annualità pregresse e fornisce il dettaglio delle singole voci valorizzate per ciascuna annualità sia con riferimento ai costi variabili (art. 18 del MTR-2 aggiornato) sia con riferimento ai costi fissi (art. 19 del MTR-2 aggiornato).

Inoltre, per quanto concerne le voci di conguaglio inerenti alla valorizzazione, nelle annualità pregresse (a-2), di costi operativi incentivanti, l'Ente territorialmente competente indica la distanza dall'obiettivo, sulla base di cui è determinata l'entità del recupero a favore dell'utenza.

**ANNO 2024 E 2025**

$RC_{totTV,a}$ 2024	€ 0
$RC_{totTV,a}$ 2025	€ 0
$RC_{totTV,a}$ 2024	€ 0
$RC_{totTF,a}$ 2025	€ - 5,000

Infine, l'Ente territorialmente competente esplicita i calcoli sottesi all'eventuale valorizzazione delle voci di recupero del conguaglio I2023 (parte variabile e parte fissa).

**ANNO 2024 E 2025**

I2023 Parte Variabile 2024	€ 0
I2023 Parte Fissa 2024	€ 0
I2023 Parte Variabile 2025	€ 0
I2023 Parte Fissa 2025	€ 0

## **VALUTAZIONI IN ORDINE ALL'EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO**

L'Ente territorialmente competente dà atto delle verifiche compiute in ordine alla sussistenza dell'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall'Allegato 1 Tool di calcolo. Atteso che:

- *Nel caso in cui l'Ente territorialmente competente ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario, il superamento del limite di cui al precedente comma 4.2, presenta all'Autorità, per i seguiti di competenza, una relazione attestando le valutazioni compiute come specificato nel citato Articolo 4 del MTR-2;*

*(art. 4.4 deliberazione ARERA 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF).*

- *Qualora l'Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario, oltre a quanto stabilito al comma precedente, il medesimo provvede a dettagliare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione, declinandone gli effetti nell'ambito del PEF pluriennale, eventualmente presentando una revisione infra periodo della predisposizione tariffaria.*

*(art. 4.7 allegato A alla deliberazione ARERA 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF).*

L'Ente territorialmente competente ha verificato la sussistenza dell'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall'Allegato 1 per l'anno 2024.

L'Ente territorialmente competente ha verificato la sussistenza dell'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall'Allegato 1 per l'anno 2025.

## **RINUNCIA AL RICONOSCIMENTO DI ALCUNE COMPONENTI DI COSTO**

*Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 4.6 della deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 aggiornato, l'Ente territorialmente competente indica le componenti di costo ammissibili che si ritiene di non coprire integralmente ed esprime le proprie valutazioni in ordine alla coerenza della rinuncia al loro riconoscimento rispetto agli obiettivi definiti e al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione, motivando le scelte adottate e illustrando gli esiti delle valutazioni compiute*

## **RIMODULAZIONE DEI CONGUAGLI**

*Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 17.2 del MTR-2 aggiornato di rimodulare i conguagli all'interno del biennio 2024-2025 e/o rinviarne il recupero anche successivamente al 2025, l'Ente territorialmente competente dà atto della procedura partecipata attivata col/i gestore/i e fornisce il dettaglio della rimodulazione e/o del rinvio effettuati.*

*L'Ente territorialmente competente indica altresì le valutazioni compiute e gli effetti della rimodulazione medesima, in termini di sostenibilità della tariffa applicata agli utenti e di equilibrio economico-finanziario della gestione.*

L'Ente Territorialmente Competente non si è avvalso della facoltà prevista dall'articolo 17.2 del MTR-2 di rimodulare i conguagli.

#### **RIMODULAZIONE DEL VALORE DELLE ENTRATE TARIFFARIE CHE ECCEDE IL LIMITE ALLA VARIAZIONE ANNUALE**

Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 4.5 del MTR-2 aggiornato di rimodulare tra le due annualità 2024-2025, nonché anche successivamente al 2025, la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita, l'Ente territorialmente competente dà atto delle valutazioni compiute in ordine al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario e al perseguimento degli specifici obiettivi programmati.

Non ci si avvale della facoltà prevista dall'articolo 4.5 del MTR-2 di rimodulare tra le diverse annualità dell'aggiornamento biennale 2024-2025 la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita.

#### **EVENTUALE SUPERAMENTO DEL LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE DELLE ENTRATE TARIFFARIE**

L'Ente territorialmente competente, nel caso in cui vi siano situazioni di squilibrio economico e finanziario e ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti, il superamento del limite annuale di crescita – determinato secondo le regole dell'articolo 4.1 del MTR- 2 – allega un'apposita Relazione in cui attesta:

- a le valutazioni di congruità compiute sulla base del Benchmark di riferimento e l'analisi delle risultanze che presentino oneri significativamente superiori ai valori standard;
- b le valutazioni compiute in ordine all'equilibrio economico-finanziario delle gestioni, con specifica evidenza degli effetti di eventuali valori di picco degli oneri attribuibili alle componenti CTSa e CTRa;
- c l'effetto relativo alla valorizzazione del fattore di sharing  $b$  in corrispondenza dell'estremo superiore dell'intervallo;
- d le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi a modifiche nel perimetro gestionale o a incrementi di qualità delle prestazioni, anche in relazione all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità;
- e le valutazioni relative all'allocazione temporale delle componenti di conguaglio mediante la loro rimodulazione fra le diverse annualità del secondo periodo regolatorio o la previsione di un loro recupero successivo al 2025, dando atto della procedura partecipata attivata col/i gestore/i.

L'ETC ha ritenuto non necessario il superamento del limite alla crescita tariffaria come stabilito da ARERA per l'anno 2024.

L'ETC ha ritenuto non necessario il superamento del limite alla crescita tariffaria come stabilito da ARERA.

## **ULTERIORI DETRAZIONI**

L'Ente territorialmente competente fornisce il dettaglio delle voci valorizzate nell'ambito delle detrazioni di cui all'articolo 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021.

Relativamente al contributo MIUR, il medesimo Ente specifica l'anno di riferimento del contributo valorizzato nell'Allegato 1.

Costituiscono componenti da sottrarre al totale delle entrate tariffarie:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07,
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

In base alla Determina ARERA 002/20, nella riga "Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020", sono stati inseriti i seguenti valori in detrazione dei costi:

- PARTE VARIABILE 2024: 8,846
- PARTE FISSA 2024: 0
- PARTE VARIABILE 2025: 8,069
- PARTE FISSA 2025: 0

## **MONITORAGGIO DEL GRADO DI COPERTURA DEI COSTI EFFICIENTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

L'Ente territorialmente competente argomenta in merito alla quantificazione del valore di partenza e alla conseguente assegnazione degli obiettivi di miglioramento/mantenimento secondo la collocazione in una delle classi (da A ad I) di cui alla tabella riportata al comma 8.2 del MTR-2 aggiornato.

In particolare, nel caso di disponibilità dei dati richiesti, l'Ente territorialmente competente oltre ad illustrare le stime effettuate per la valorizzazione delle grandezze richieste per il calcolo, precisa, laddove fosse necessario, le ragioni di un'eventuale stima del valore di al di sotto della soglia minima "floor" indicata nel Tool di calcolo.

Tenuto conto dei dati del 2022, sono determinati gli obiettivi annuali per il 2024 e il 2025 sulla base del posizionamento in una delle classi della seguente tabella, secondo i valori di avanzamento fissati nella tabella medesima:

ID	Indicatore	ID Classe	Classe	Obiettivi
$H_a$	Grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata [%]	A	$H_a \geq 80\%$	Mantenimento
		B	$70\% \leq H_a < 80\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,010$
		C	$60\% \leq H_a < 70\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,015$
		D	$50\% \leq H_a < 60\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,020$
		E	$40\% \leq H_a < 50\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,025$
		F	$30\% \leq H_a < 40\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,030$
		G	$20\% \leq H_a < 30\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,035$
		H	$10\% \leq H_a < 20\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,040$
		I	$0\% \leq H_a < 10\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,050$

i dati richiesti per il calcolo del valore H sono inseriti nel tool di calcolo con le seguenti specifiche:

Indicazione della disponibilità di dati	Mancanza di dati richiesti (calcolo di default)
---	---

Quantitativi Raccolti	2022 (ton.)
Quantità di Rifiuti Urbani raccolti ( $q$ )	2,272
%RD	75%
quantità di rifiuti urbani raccolti in modo differenziato ( $q_{RD}$ )	1,704
di cui quota di rifiuti di imballaggio sul totale dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato ( $q_{RD\_si}$ )	768

La determinazione del parametro

AR	2022 (euro)	2024 (euro)
Totale AR	0	0
di cui $AR_{si}$ - (solo imballaggi)		0
AR <sub>sc</sub>	2022 (euro)	2024 (euro)
Totale AR <sub>sc</sub>	75,328	85,645
di cui $AR_{sc\_si}$ - (solo imballaggi)	75,328	85,645

La determinazione dei costi operativi relativi agli imballaggi del parametro CRDSC\_s, compilato se l'indicazione dei dati è valorizzato in "Disponibilità dei dati richiesti".

Costi della raccolta differenziata attribuibili ai solo imballaggi CRDsc si	2022 (euro)	2024 (euro)
Costi operativi di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate sostenuti (CRD) - euro	0	0
Quota dei Costi operativi di raccolta, trasporto e pretrattamento delle frazioni differenziate relative agli imballaggi (CRDsc si) - euro		0
Peso degli imballaggi sulla raccolta differenziata da RU $CRDsc\ si / CRD$		0%

#### Determinazione H di partenza e obiettivi 2024 e 2025

H e obiettivi	H di partenza	Obiettivo 2024	Obiettivo 2025
$AR_{sc,s}^{agg}$	85,645		
$CRD_{sc,s}^{agg}$	230,647		
<b>H</b>	37.1%	40.1%	42.6%
<b>Classe di Appartenenza</b>	F		E

In esito alla quantificazione del valore di partenza H si determinano gli obiettivi annuali per il 2024 e il 2025 sulla base del posizionamento in una delle classi definendo il grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata.

#### **CONCLUSIONI**

Alla luce della determinazione dei coefficienti e dei parametri di competenza dell'ETC, e a valle dell'elaborazione secondo il predisposto modello di calcolo, così definito nella relazione comprendente le valutazioni dell'ente territorialmente competente previste al punto 4) dell'Appendice 2 dell'Allegato 1 alla Determina 06 novembre 2023 1/2023 - DTAC, la Tariffa complessiva riconosciuta dal Comune di Lercara Friddi per il periodo regolatorio 2022-2025 è:

Anno 2024 pari ad euro € 1,280,593;

Anno 2025 pari ad euro € 1,246,184;

Così dettagliati:

Anno 2024

	Gestore	Comune	Totale
Tva dopo distribuzione delta ( $\Sigma Ta - \Sigma Tmax$ )	533.503	379.487	912.990
Tfa dopo distribuzione delta ( $\Sigma Ta - \Sigma Tmax$ )	276.681	90.922	367.603
Ta = Tva + Tfa dopo distribuzione delta ( $\Sigma Ta - \Sigma Tmax$ )	810.184	470.409	1.280.593
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile		8.846	8.846
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			

<b>TVF</b> , totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			904.144
<b>TF</b> , totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			367.603
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			1.271.747

Anno 2025

	Gestore	Comune	Totale
Tva dopo distribuzione delta ( $\Sigma Ta - \Sigma Tmax$ )	526.975	363.127	890.102
Tfa dopo distribuzione delta ( $\Sigma Ta - \Sigma Tmax$ )	273.916	82.166	356.083
Ta = Tva + Tfa dopo distribuzione delta ( $\Sigma Ta - \Sigma Tmax$ )	800.891	445.293	1.246.184
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile		8.069	8.069
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			

<b>TVF</b> , totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			882.033
<b>TF</b> , totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			356.083
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			1.238.115

Il soggetto preposto alla validazione

Dott. Taormina Gianfranco  
 Taormina  
 18.06.2024  
 20:27:26  
 GMT+01:00

21



	2024			2025		
	Comune di Lercara Friddi			Comune di Lercara Friddi		
	Costi del/1 gestore/1 diverso/1 dal Comune	Costi del/1 Comune/1	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	Costi del/1 gestore/1 diverso/1 dal Comune	Costi del/1 Comune/1	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	97.001	-	97.001	97.001	-	97.001
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	-	118.093	118.093	-	132.303	132.303
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	-	218.875	218.875	-	207.097	207.097
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	436.502	-	436.502	429.974	-	429.974
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>OP</sup> <sub>1AIV</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO <sup>OP</sup> <sub>IV</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 7.3 del MTR-2 CO <sup>OP</sup> <sub>IV</sub>	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing b	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(A/R)	-	-	-	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR <sub>cc</sub>	-	85.645	85.645	-	114.240	114.240
Fattore di Sharing c	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing b(1+c)	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+c)AR <sub>cc</sub>	-	61.664	61.664	-	82.253	82.253
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC <sub>Cost</sub> <sub>IV</sub>	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE	-	104.184	104.184	-	105.980	105.980
Recupero della (ΣIa-ΣI <sub>max</sub> ) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
ΣI <sub>Va</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RIF	533.603	379.487	912.990	526.975	343.127	890.102
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CS	145.501	-	145.501	145.501	-	145.501
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	20.456	20.456	-	19.575	19.575
Costi generali di gestione CGG	60.388	1.287	61.675	60.388	1.232	61.619
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO <sub>Al</sub>	9.383	18.485	27.868	9.383	17.479	26.862
Costi comuni CC	69.771	40.228	109.999	69.771	38.285	108.056
Ammortamenti Amm	33.388	-	33.388	33.388	-	33.388
Accantonamenti Acc	-	33.704	33.704	-	32.253	32.253
di cui costi di gestione post-operativa dalle discariche	-	-	-	-	-	-
di cui per crediti	-	33.704	33.704	-	32.253	32.253
di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-
di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	28.022	2.567	30.589	25.257	2.225	27.483
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R <sub>uc</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK <sub>postdef</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	61.409	36.271	97.680	58.645	34.478	93.123
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>OP</sup> <sub>1AIV</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO <sup>OP</sup> <sub>IV</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR CO <sup>OP</sup> <sub>IV</sub>	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC <sub>Cost</sub> <sub>IV</sub>	-	-	-	-	5.000	5.000
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA	-	14.423	14.423	-	14.403	14.403
Recupero della (ΣIa-ΣI <sub>max</sub> ) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
ΣI <sub>Fa</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RIF	274.681	90.922	367.603	273.916	82.166	356.083
ΣI <sub>Va</sub> + ΣI <sub>Fa</sub> prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RIF	810.184	477.792	1.287.976	800.891	425.293	1.226.184
ΣI <sub>Va</sub> + ΣI <sub>Fa</sub> dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RIF	810.184	470.407	1.280.593	800.891	345.293	1.246.184
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziale %			75%			75%
Q <sub>uc</sub> Ton			2.272,00			2.260,00

## Coefficienti per la determinazione delle tariffe TARI 2024

Allegato B alla Deliberazione del Consiglio Comunale n.            del            avente per oggetto:  
 "Approvazione delle tariffe TARI 2024"

			Ka	kb
Domestica	01	Domestico 01 Componenti	0,8100	0,9000
Domestica	02	Domestico 02 Componenti	0,9400	1,6000
Domestica	03	Domestico 03 Componenti	1,0200	2,0500
Domestica	04	Domestico 04 Componenti	1,0900	2,2000
Domestica	05	Domestico 05 Componenti	1,1000	3,1000
Domestica	06		1,0600	3,7500
			Kc	kd
Non Domestica	01	MUSEI-BIBLIOTECHE-SCUOLE-ASSOCIAZIONI-LUOGHI CULTO	0,4500	4,0000
Non Domestica	02	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,3300	2,9000
Non Domestica	03	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA	0,3600	3,2000
Non Domestica	04	CAMPEGGI-DISTRIBUTORI CARBURANTI-IMPIANTI SPORTIVI	0,6300	5,5300
Non Domestica	05	STABILIMENTI BALNEARI	0,3500	3,1000
Non Domestica	06	ESPOSIZIONI AUTOSALONI	0,3400	3,0300
Non Domestica	07	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	1,0100	8,9200
Non Domestica	08	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0,8500	7,5000
Non Domestica	09	CASE DI CURA O RIPOSO	0,9000	7,9000
Non Domestica	10	OSPEDALI	0,8600	7,5500
Non Domestica	11	UFFICI-AGENZIE	0,9000	7,9000
Non Domestica	12	BANCHE E STUDI PROFESSIONALI	0,7900	6,9300
Non Domestica	13	NEGOZI (ABBIGLIAMENTO-CALZATURE-LIBRERIE...)	0,8500	7,5000
Non Domestica	14	FARMACIE-TABACCAI-PLURILICENZE	1,0100	8,8800
Non Domestica	15	NEGOZI PARTICOLARI (FILATELIA-TESSUTI-ANTIQUAR.)	0,5600	4,9000
Non Domestica	16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	1,1900	10,4500
Non Domestica	17	ATTIVITA' ARTIGIANALI (BOTTEGHE: PARRUCCHIERI ..)	1,1900	10,4500
Non Domestica	18	ATTIVITA' ARTIGIANALI (BOTTEGHE: FALEGNAME..)	0,7700	6,8000
Non Domestica	19	CARROZZERIE-AUTOFFICINE-ELETTRAUTO	0,9100	8,0200
Non Domestica	20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,3300	2,9000
Non Domestica	21	ATT. ARTIGIANALI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,4500	4,0000
Non Domestica	22	RISTORANTI-TRATTORIE-OSTERIE-PIZZERIE-PUB	3,4000	29,9300
Non Domestica	23	MENSE-BIRRERIE-AMBURGHERIE	2,5500	22,4000
Non Domestica	24	BAR-CAFFETTERIE-PASTICCERIE	2,5600	22,5000
Non Domestica	25	SUPERMERCATI E GENERI ALIMENTARI	1,5600	13,7000
Non Domestica	26	PLURILICENZE ALIMENTARI O MISTE	1,5600	13,7700
Non Domestica	27	ORTOFRUTTA-PESCHERIE-FIORI-PIZZA AL TAGLIO	4,4200	38,9300
Non Domestica	28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	1,6500	14,5300
Non Domestica	29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	3,3500	29,5000
Non Domestica	30	DISCOTECHE-NIGHT CLUB	0,7700	6,8000



## Comune di Lercara Friddi

## Elenco Tariffe

Anno	Descrizione	Categoria	Importo parte fissa	Importo parte variabile
2024	ABITAZIONE CIVILE DI RESIDENTI 01 Comp.	31 D 01	0,5735	115,8190
2024	ABITAZIONE CIVILE DI RESIDENTI 02 Comp.	31 D 02	0,6655	205,9005
2024	ABITAZIONE CIVILE DI RESIDENTI 03 Comp.	31 D 03	0,7222	263,8100
2024	ABITAZIONE CIVILE DI RESIDENTI 04 Comp.	31 D 04	0,7717	283,1132
2024	ABITAZIONE CIVILE DI RESIDENTI 05 Comp.	31 D 05	0,7788	398,9322
2024	ABITAZIONE CIVILE DI RESIDENTI 06 Comp.	31 D 06	0,7505	482,5792
2024	PERTINENZA DI ABITAZIONE CIVILE DI RESIDENTI 01 Comp.	311 D 01	0,5735	0,0000
2024	PERTINENZA DI ABITAZIONE CIVILE DI RESIDENTI 02 Comp.	311 D 02	0,6655	0,0000
2024	PERTINENZA DI ABITAZIONE CIVILE DI RESIDENTI 03 Comp.	311 D 03	0,7222	0,0000
2024	PERTINENZA DI ABITAZIONE CIVILE DI RESIDENTI 04 Comp.	311 D 04	0,7717	0,0000
2024	PERTINENZA DI ABITAZIONE CIVILE DI RESIDENTI 05 Comp.	311 D 05	0,7788	0,0000
2024	PERTINENZA DI ABITAZIONE CIVILE DI RESIDENTI 06 Comp.	311 D 06	0,7505	0,0000
2024	BOX DI RESIDENTI 01 Comp.	32 D 01	0,5735	0,0000
2024	ABITAZIONI DOPPIE DI RESIDENTI 01 Comp.	34 D 01	0,2867	57,9095
2024	ABITAZIONE A DISPOSIZIONE 01 Comp.	35 D 01	0,2867	57,9095
2024	ABITAZIONE DI ISCRITTI AIRE 01 Comp.	40 D 01	0,5735	115,8190
2024	ABITAZIONE DI ISCRITTI AIRE 02 Comp.	40 D 02	0,6655	205,9005
2024	ABITAZIONE DI NON RESIDENTI 01 Comp.	51 D 01	0,5735	115,8190

	BOX DI NON RESIDENTI 01 Comp.	52 D 01	0,5735	115,8190
	MUSEI-BIBLIOTECHE-SCUOLE- ASSOCIAZIONI-LUOGHI CULTO	01 N	0,7594	1,8936
	CINEMATOGRAFI E TEATRI	02 N	0,5569	1,3729
	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA AREA ACC.	03 N	0,6075	1,5149
2024	AZIENDA AGRICOLA	0302 N	0,6075	1,5149
2024	CAMPEGGI-DISTRIBUTORI CARBURANTI-AUTOLAVAGGIO- IMPIANTI SPORT	04 N	1,0631	2,6179
2024	STABILIMENTI BALNEARI	05 N	0,5906	1,4675
2024	ESPOSIZIONI-AUTOSALONI	06 N	0,5738	1,4344
2024	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	07 N	1,7044	4,2227
2024	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	08 N	1,4344	3,5505
2024	CASE DI CURA O RIPOSO COLLEGI ED ISTITUTI PRIV. DI EDUCAZION	09 N	1,5188	3,7399
2024	OSPEDALI	10 N	1,4512	3,5742
2024	UFFICI AGENZIE	11 N	1,5188	3,7399
2024	STUDI CON AGEVOLAZIONE PER RECUPERO RIFIUTI	1130 N	1,5188	1,8700
2024	BANCHE E ISTITUTI DI CRED. E STUDI PROFESSIONALI	12 N	1,3310	3,2807
2024	BANCHE E STUDI PROF. CON AGEVOLAZIONE PER RECUPERO RIFIUTI	1230 N	1,3310	1,6404
2024	NEGOZI (ABBIGLIAMENTO- CALZATURE-LIBRERIE-ECC...)	13 N	1,4344	3,5505
2024	EDICOLE - FARMACIE- TABACCAI-PLURILICENZE	14 N	1,7044	4,2038
2024	NEGOZI PARTICOLARI (FILATELIA-TESSUTI- ANTIQUAR.-)	15 N	0,9450	2,3197
2024	ATTIVITA' ARTIGIANALI (BOTTEGHE:PARRUCCHIERI- ESTET-LAVANDER.	17 N	2,0081	4,9470
2024	ATTIVITA' ARTIGIANALI CON AGEVOL. ZIONI PER REC.RIFIUTI	1730 N	2,0081	2,4735



2024	ATTIVITA' ARTIGIANALI (BOTTEGHE:FALEGNAME-...)	18 N	1,2994	3,2191
2024	CARROZZERIE-AUTOFFICINE-ELETTRAUTO	19 N	1,5356	3,7967
2024	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	20 N	0,5569	1,3729
2024	ATT. ARTIGIANALI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	21 N	0,7594	1,8936
2024	ATTIVITA' ARTIG. CON AGEV. PER RECUPERO RIFIUTI	2130 N	0,7594	0,9468
2024	RISTORANTI-TRATTORIE-OSTERIE-PIZZERIE-PUB	22 N	5,7375	14,1689
2024	MENSE-BIRRERIE-AMBURGHIERE	23 N	4,3031	10,6042
2024	BAR-CAFFETTERIE-PASTICCERIE	24 N	4,3200	10,6515
2024	BAR CON AGEVOLAZIONE PER RECUPERO RIFIUTI	2430 N	4,3200	5,3258
2024	SUPERMERCATI E GENERI ALIMENTARI	25 N	2,6325	6,4856
2024	ALIMENTARI CON AGEVOLAZIONE PER RECUPERO RIFIUTI	2530 N	2,6325	3,2428
2024	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE E ORTOFRUTTA	26 N	2,6325	6,5187
2024	PESCHERIE-FIORI-PIZZA AL TAGLIO	27 N	7,4588	18,4295
2024	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	28 N	2,7844	6,8785
2024	DISCOTECHES-NIGHT CLUB-SALA GIOCHI E SALA SCOMMESSA	30 N	1,2994	3,2191



*Comune di Lercara Friddi  
(Città Metropolitana di Palermo)*

**Il Collegio dei Revisori**

**Verbale n. 16 del 17/07/2027**

**Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n° 10 del 27/06/2024**

Con oggetto:

**APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2024.**

Pervenuta tramite PEC del 12/07/2024 e successiva integrazione richieste telefonicamente, in pari data sulle motivazione della definizione delle tariffe il cui sviluppo deve essere rappresentato dai dati di base delle utenze domestiche e non domestiche, rapportate al costo previsto e validato dalle autorità competenti.

Il Collegio dei Revisori, nominati con delibera Consiliare n.43 del 19.12.2023 ,nelle persone di:

Dott. Vincenzo Calogero Catalano – Presidente

Dott. Diego Stagnitto – Componente

Dott. Vincenzo Modica - Componente

riunitosi in forma telematica, sui sistemi di video conferenza telefonica, al fine di evitare assembramenti, dopo aver acquisito ogni documentazione di merito, procede all'esame della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, ricevuto via PEC.

**Premesso e Richiamato**, l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio " chi inquina paga ", inoltre :

- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025 (MTR2);
- Con deliberazione ARERA 389 del 3.8.2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025, seguendo il metodo MTR;

**Preso Atto :**

- Della procedura di validazione del piano finanziario con esito positivo , posta in essere della S.R.R. di Palermo;
- Ritenuta che viene assicurata la copertura integrale del costo del servizio, suddivisi per costi fissi e variabili , per utenza domestica e non , il cui sviluppo viene rappresentato nell'allegato C) sulla base dei coefficienti prodotti , KA e KB;

**Richiamato,**

- il piano finanziario , Allegato (A), debitamente validato, per la determinazione dell'entrata tariffaria ;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visti l'allegati A e B, C , che determina il quadro generale riepilogativo, consistente in :

<b>Totale Costi P.E.F. (ST)</b>	<b>1.271.747,00</b>
<b>Costi Fissi (STF) 22,%</b>	<b>367.603,00</b>
<b>Costi Variabili (STV) 70% =</b>	<b>904.144,00</b>
<b>% Utenze Domestiche 78,00</b>	
<b>% Utenze non Domestiche 22,00</b>	

TENUTO CONTO CHE:

l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio risultanti dal Piano Finanziario;

il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti e delle tariffe per l'anno 2024 è stato approvato e validato dalla SRR in data 07 Giugno 2024 prot. 0004175 trasmesso via PEC per l'importo complessivo di € **1.271.747,00** calcolato col metodo tariffario di Rifiuti di cui all'Art. 4 SECONDO LE deliberazioni n. 443/2019/R/RIF e 363/2021 emesse da ARERA, cui si genera:

- € 904.144 componente variabile;
- € 367.603 componente fissa.

**Rilevato** che il costo da coprire con le tariffe della TARI ammonta a €1.271.747,00, sarà integralmente coperto dai proventi del tributo da tariffa, come previsto dalla scheda allegata(A), non comprensiva di addizionale provinciale come descritto nel quadro sinottico riepilogativo.

Visti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 53 legge 142/90 recepita dalla L. R. 48/91;

- Visto l'art. 239 del Tuel 267/2000,

Il Collegio dei Revisori

Per quanto proposto nella presente delibera, **esprime parere favorevole** e si deduce che il costo PEF , è integralmente coperto dallo sviluppo tariffario sulle metodologie e direttive dell'ARERA spesso volte richiamate , ma è anche opportuno che gli uffici in senso autonomo possono modulare ogni aspetto tariffario rivolto agli utenti, al fine di garantire la massima equità nel produrre le tariffe , così come ha posto delle riduzioni su particolari attività di utenza non domestica. Tale padronanza assume l'effetto di trasparenza, programmazione e azione garantista dell'utenza , che la legge spesso può determinarsi non perfettamente nella sua applicazione.

Oggi, 17/07/2024

L'Organo di Revisione  
( firmato digitalmente)

Dott. Vincenzo Calogero Catalano – Presidente

Firmato digitalmente da  
Vincenzo Calogero Catalano

-----  
CN = Vincenzo Calogero Catalano  
C = IT

Dott. Diego Stagnitto – Componente

DIEGO STAGNITTO  
17.07.2024  
17:07:10 UTC

-----

Dott. Vincenzo Modica – Componente

VINCENZO  
MODICA  
17.07.2024  
09:14:01  
GMT+01:00

Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

*Silvio G. Cato*

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

*Joel*

IL SEGRETARIO GENERALE

*V. K...*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia integrale della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni con decorrenza dal **23 LUG. 2024**

Lercara Friddi, li **23 LUG. 2024**

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

*V. K...*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

diviene esecutiva il **19.01.2024**

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 L.R. 44/91);

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Lercara Friddi, li **19.07.2024**

IL SEGRETARIO GENERALE

*V. K...*